

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO - TIROLER ETSCHLAND

UFFICIO RESOCONTI CONSILIARI
AMT FÜR SITZUNGSBERICHTE

SEDUTA

147.

SITZUNG

19-9-1963

Presidente: PUPP

Vicepresidente: ROSA

IV. LEGISLATURA - IV. LEGISLATURPERIODE



A CURA DELL'UFFICIO
RESOCONTI CONSILIARI

INDICE

Disegno di legge n. 94 :

« Approvazione dello Statuto del fondo di previdenza e di quiescenza a favore del personale dipendente dagli enti locali »

Pag. 3

Disegno di legge n. 118 :

« Approvazione dello Statuto del fondo di previdenza e di quiescenza a favore del personale degli Istituti autonomi case popolari di Bolzano e di Trento »

Pag. 3

INHALTSANGABE

Gesetzentwurf Nr. 94 :

« Genehmigung der Satzung des Fürsorge- und Ruhestandsfonds für das bei Gebietskörperschaften in der Region angestellte Personal »

Seite 3

Gesetzentwurf Nr. 118 :

« Genehmigung der Satzung des Versorgungs- und Ruhestandsfonds zugunsten des Personals des Autonomen Volkswohnhäuserinstituts von Bozen und Trient »

Seite 3

Ore 9.25

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

PLAIKNER (Segretario questore S.V.P.):
(fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 18.9.1963.

VINANTE (Segretario questore - P.S.I.):
(legge il processo verbale).

PRESIDENTE: Nessuno prende la parola sul verbale? Nessuno, il verbale è approvato.

Passiamo al punto 6 dell'Ordine del giorno: **disegno di legge n. 94**: « *Approvazione dello Statuto del fondo di previdenza e di quiescenza a favore del personale dipendente dagli enti locali* ».

L'Assessore competente chiede che la discussione sia abbinata al **disegno di legge n. 118**: « *Approvazione dello Statuto del fondo di previdenza e di quiescenza a favore del personale degli Istituti autonomi case popolari di Bolzano e di Trento* ».

La parola all'Assessore Avancini, per la relazione della Giunta.

AVANCINI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.):

Il disegno di legge che viene sottoposto all'approvazione del Consiglio regionale vuole essere uno dei punti più impegnativi delle iniziative legislative che l'Assessorato della previdenza sociale e della sanità ha preannunciato nel programma di attività quadriennale.

Il disegno di legge riguarda tutta la materia relativa al trattamento di pensione e di previdenza a favore dei dipendenti degli enti locali esistenti nella regione Trentino-Alto Adige.

La pensione dei dipendenti degli enti locali è regolata dall'ordinamento del 1938, dalla legge n. 379 del 1955 e dalle altre successive leggi statali e viene amministrata oggi dal Ministero del Tesoro - Direzione generale Istituti di Previdenza di Roma, mentre la quiescenza — e qui si vuole intendere l'indennità liquida che il dipendente riceve all'atto della cessazione dal servizio — viene regolata dall'INADEL attraverso l'erogazione della « indennità premio di servizio ».

Il problema della previdenza ai dipendenti degli enti locali, vale a dire Province, Comuni, Opere pie, E.C.A., Ospedali, Aziende municipalizzate o provincializzate od altre aziende esercenti servizi pubblici, ecc., è oggi uno dei problemi più dibattuti in Italia sia per la insufficienza delle pensioni e dell'ammontare del premio di servizio, sia per il lungo periodo di tempo impiegato per la liqui-

dazione delle pensioni (media da due anni e più), tanto che molte amministrazioni e qui possiamo citare quelle di Milano, Brescia, Bologna, Torino, Padova, Trento e Bolzano, provvedono a corrispondere ai loro pensionati una integrazione alla pensione ed una indennità di fine servizio o di buona uscita, come dir si voglia, intorno alla mezza mensilità per ogni anno di servizio prestato, allo scopo di non far morire di fame il dipendente in attesa della liquidazione della pensione, ben intenso sopportandone l'onere.

Il malcontento dei dipendenti degli enti locali è andato via via lievitando fino ad assumere forme di protesta e di richieste di intervento della Regione attraverso le massime organizzazioni sindacali di Trento e di Bolzano, e la Regione dinanzi alle evidenti, inoppugnabili situazioni di disagio, non poteva non raccogliere il richiamo dei dipendenti degli enti locali, elaborando il progetto di legge che si presenta all'esame del Consiglio. Progetto che tende indubbiamente ad assicurare tempestivamente al lavoratore una indennità ed una pensione sufficiente affinché possa vivere decorosamente gli ultimi anni della propria esistenza.

I vantaggi che derivano ai dipendenti degli enti locali dal provvedimento in esame, confrontati con le provvidenze erogate dai due istituti di previdenza innanzi citati, possono elencarsi come segue:

1) Trattamento di pensione - prendendo le situazioni di trattamento, al 15°, al 25° ed al 35° anno di servizio, si può affermare che la Cassa di previdenza, tenendo conto dei coefficienti stabiliti dalle sole tabelle A) ed E) annesse alla legge n. 379 del 1955, liquida le seguenti percentuali di pensione:

al 15° anno di servizio

il 22,783% della retribuzione al 1.1.58

al 25° anno di servizio

il 50,073% della retribuzione al 1.1.58

al 35° anno di servizio

il 93,888% della retribuzione al 1.1.58 mentre il progetto di legge prevede il seguente trattamento:

al 15° anno di servizio

il 52% dell'ultima retribuzione

al 25° anno di servizio

il 76% dell'ultima retribuzione

al 35° anno di servizio

il 100% dell'ultima retribuzione

senza che le amministrazioni e i dipendenti subiscano un aggravio nell'onere contributivo; infatti, le percentuali contributive sono rimaste invariate nel 17,70% a carico delle amministrazioni e nel 5,30% a carico dei dipendenti.

Dagli ultimi dati che si conoscono e che si riferiscono alla fine del 1960, alla Cassa di previdenza di Roma sono iscritti n. 424.000 dipendenti degli enti locali (impiegati, salariati e sanitari) mentre il numero dei pensionati della Cassa è di 99.500.

I contributi riscossi annualmente dalla Cassa e le rendite patrimoniali ammontano a Lire 117 miliardi, mentre le spese per le pensioni ai 99.500 pensionati per pensioni dirette, indirette e di reversibilità, comprese le spese di amministrazione, ammontano a 52 miliardi di lire, tesaurizzando la differenza che ammonta a circa Lire 65 miliardi all'anno.

Oggi la Cassa di previdenza possiede un capitale, accumulato negli ultimi 15 anni di gestione, intorno ai 530 miliardi di lire.

Quale potrebbe essere la situazione in regione? Gli iscritti sono all'incirca 9.000, ai quali attribuendo la retribuzione minima mensile di Lire 50.000 e annua di Lire 650.000 concordata fra l'ANCI e le organizzazioni sindacali, porterebbe, computando la medesima percentuale del 23%, ad una entrata annua contributiva di circa Lire 1.500.000.000 suffi-

ciente a garantire in ogni tempo la pensione in misura prevista dal disegno di legge.

Tuttavia non bisogna dimenticare che sia i dipendenti sia le amministrazioni, con la iscrizione alla Cassa e con il versamento dei contributi hanno acquisito dei diritti nei confronti della Cassa, diritti che, sebbene unico beneficiario sia il dipendente, occorre necessariamente trasferire alla nuova gestione e costituire il fondo cassa o riserva matematica per dare vita a tale gestione.

Vi potranno essere dei punti di contrasto con il Ministero, ma è bene far presente che per il trasferimento nella regione di tali diritti e per la definizione di tali rapporti economici esistono diverse soluzioni assai semplici, tali da non conferire alla questione particolari aspetti di gravità e di urgenza:

a) - ripartizione dell'attivo patrimoniale (530 miliardi) con lo stesso rapporto esistente tra il totale degli iscritti e dei pensionati in campo nazionale (424.000+99.500) e quello degli iscritti in sede regionale (n. 9.000+500). Il diritto sarebbe in tal caso di 10 miliardi.

b) - restituzione dei contributi riscossi ed accumulati per ciascun iscritto anche se in parte espressi in lire, ossia in valore monetario non omogeneo a quello attuale, sebbene il denaro sia stato impiegato allora in maniera da avere oggi un incremento patrimoniale espresso in valore attuale.

c) - liquidazione a favore di ciascun iscritto, con riversamento al Fondo regionale, della pensione maturata o della indennità maturata, « una tantum », alla data di entrata in vigore della legge regionale. Questa soluzione mentre darebbe un taglio netto nei rapporti economici con la Cassa di previdenza nei casi di liquidazione dell'indennità « una tantum », porterebbe, nei casi di pensionamento, alla liquidazione di somme mensili costanti trasci-

nando il rapporto economico con la Cassa fino all'esistenza in vita del pensionato o della vedova ed altri aventi diritto.

d) - una variante alla terza soluzione sarebbe quella di definire, come nei casi di liquidazione delle indennità « una tantum », anche le pensioni con il sistema della liquidazione delle indennità « una tantum » ossia moltiplicando la pensione annua per il coefficiente 7,85 indicato all'art. 28 della legge n. 379 del 1955.

2 - Indennità di fine servizio — Si è detto nelle premesse che una « indennità premio di servizio » viene erogata dall'INADEL e che si aggira (quando vi siano 20 anni di servizio di ruolo e con uno stipendio di Lire 600.000 annuo negli ultimi dodici mesi) sulle 192.000. Indennità che si ottiene per aver versato durante i venti anni di servizio il 4% della retribuzione pensionabile (dal 1.7.1956 si versa il 4% sull'80% della retribuzione + il 4% sulla intera tredicesima mensilità).

La legge in esame — che sostituisce il Fondo previdenza INADEL — garantisce, invece, con un leggero ritocco alla percentuale contributiva, dal 4% al 6%, una mensilità per ogni anno di iscrizione al Fondo regionale. Inoltre, molte amministrazioni degli enti locali restano sollevate da oneri non indifferenti, derivanti dalla liquidazione di premi di servizio previsti da norme inserite nei propri regolamenti organici del personale.

Analogamente a quanto previsto per le pensioni, si dovrà provvedere a regolare anche con l'INADEL la parte patrimoniale per i contributi versati — settore previdenza — antecedentemente la istituzione del Fondo regionale.

Tracciate così le due linee principali del disegno di legge, che formano le due più importanti provvidenze attese dalla categoria interessata, gli altri articoli costituiscono la cor-

nice necessaria a rendere significative e collegate fra di loro le norme che vi sono contenute.

1 - (articoli 1, 2 e 3): istituzione, scopi e soggetti da iscriversi al Fondo;

2 - (articoli 4, 5, 6, 7 e 8): misura di quanto viene erogato dal Fondo;

3 - (articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15): servizi prestati o riscattati o da riconoscersi per il diritto alle provvidenze;

4 - (articolo 17): le entrate del Fondo;

5 - (articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25): organi amministrativi e sindacali e loro funzioni;

6 - (articoli 26 e 27): patrimonio ed investimenti patrimoniali;

7 - (articolo 29): norme transitorie sulla prima organizzazione dei servizi.

Sia lecito affermare che la forma schematica del progetto, comporta necessariamente la formazione di un regolamento di esecuzione ed opportunamente l'articolo 28 assegna sei mesi di tempo al Consiglio di amministrazione per elaborarlo. Tuttavia possiamo assicurare fin d'ora di aver studiato e predisposto norme ed adempimenti atti a disciplinare e salvaguardare soprattutto i diritti già maturati e maturandi dei dipendenti, inserendo nel tracciato di tali discipline gli strumenti validi per garantire al Fondo una sana e tranquilla gestione. Necessita, altresì, richiamare l'attenzione dei signori consiglieri sul fatto che il progetto di legge in esame decentra in sede regionale la liquidazione delle pensioni con la possibilità di eseguire tale liquidazione da un mese all'altro, esercitando nel contempo un diretto controllo sulle posizioni di iscrivibilità e sui contributi dovuti.

Né si devono trascurare i riflessi altamente positivi che la gestione del Fondo esercite-

rebbe sulla economia regionale, sia in dipendenza del più elevato tenore di vita dei pensionati, sia in dipendenza dei possibili investimenti produttivi della massa monetaria dei contributi accantonati, i quali rappresentano da soli la garanzia della solidità finanziaria del Fondo.

La Giunta regionale richiama la particolare attenzione dei signori consiglieri regionali sull'importanza del presente disegno di legge e, per le ragioni esposte nella relazione, confida nella Loro unanime adesione. (*)

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter per la relazione della Commissione legislativa affari generali, attività sociali, igiene e sanità.

BENEDIKTER (S.V.P.):

La Commissione legislativa degli affari generali, attività sociali, igiene e sanità ha esaminato il disegno di legge n. 94 nelle sedute del 20 e 27 febbraio, 5 e 27 marzo, 18 maggio, 11 e 18 giugno, 2 e 3 luglio 1963.

Nel corso della discussione generale la Commissione ha affrontato anzitutto due problemi.

Il primo riguarda l'unificazione dei fondi di previdenza e di quiescenza e si presenta assai urgente, poiché questo è il terzo disegno di legge che il Consiglio regionale è chiamato ad esaminare, essendo stati costituiti, con l.r. 15 febbraio 1960, n. 6, il Fondo di previdenza e quiescenza a favore del personale delle Casse mutue provinciali di Malattia e, con l.r. 1 maggio 1960, n. 9, il Fondo analogo per il personale delle Camere di commercio; mentre un quarto testo, che è pure all'ordine del giorno della Commissione (disegno di legge n. 118), riguarda il Fondo di previdenza e quiescenza a favore del personale degli Istituti autonomi case popolari di Trento e Bolzano. Di

(*) Vedi Appendice a pag. 57

fronte a questa situazione, la Commissione si è chiesta se non sia giunto il momento opportuno di pensare all'istituzione di un Fondo unico, destinato a provvedere al trattamento di previdenza e quiescenza a favore del personale di tutti gli enti pubblici, sui quali la Regione può legiferare. La Commissione ha deciso in senso favorevole il che spiega la modifica apportata all'articolo unico della legge e all'art. 1 dello Statuto del Fondo. Il presente disegno di legge pertanto, dopo le modifiche della Commissione, provvede a favore del personale dipendente dalla Regione, dalle Province, dai Comuni e da molti altri enti, ivi compresi gli Istituti autonomi delle case popolari. Perciò il presente testo assorbe il disegno di legge n. 118 sopra citato.

Il secondo punto, affrontato dalla Commissione, riguarda l'entità del contributo che, nel testo del proponente, all'art. 17, è fissato nella misura del 23% (di cui il 17,70 a carico dell'ente e il 5,30 a carico dell'iscritto). A questo argomento la Commissione ha dedicato gran parte del proprio studio ed è giunta alla conclusione che la misura proposta, corrispondente a quella in atto presso la Cassa Previdenza Dipendenti Enti Locali, istituita presso il Ministero del Tesoro, si rende necessaria qualora non si voglia seguire il criterio mutualistico, ma si intenda invece a capitalizzare e investire in beni immobili patrimoniali buona parte delle entrate in modo da trasformare l'ente in un istituto che abbia importanti scopi finanziari. La Commissione non ritiene che il Fondo in parola debba trasformarsi in una istituzione di quest'ultimo genere, ma che il suo compito sia quello di raccogliere le somme necessarie per pagare le pensioni, con un minimo di spesa per l'attrezzatura e il funzionamento degli uffici.

La Commissione ha ritenuto opportuno avvalersi della consulenza dell'Istituto Tren-

tino-Alto Adige per le Assicurazioni il quale, investito del tema, ha suggerito la seguente soluzione:

« Il contributo assicurativo, dovuto al Fondo pensioni, verrà fissato dal Consiglio di amministrazione come segue:

Allo scopo di evitare continue oscillazioni del contributo, il suo massimo ammontare viene determinato, ogni cinque anni, dal rapporto fra la media delle spese di amministrazione e costo dei servizi più le pensioni e diritti erogati degli ultimi cinque bilanci da una parte, e la media delle retribuzioni contributive dello stesso periodo dall'altra.

Tale rapporto rappresenta il contributo medio fisso per il quinquennio successivo, che gli enti locali devono versare al Fondo per ogni cento lire di retribuzione annua contributiva ed è da rivedere ad ogni quinquennio.

Il contributo è integrato da quello necessario per costituire eventuali riserve di garanzia.

Attuazione pratica del calcolo per il contributo medio: le medie quinquennali delle varie voci vengono espresse con le seguenti lettere:

- a) spese di amministrazione e costo dei servizi
- b) pensioni erogate ed eventuali diritti
- R) retribuzioni contributive
- P) contributo medio per ogni 100 lire di retribuzione contributiva.

Il contributo risulta dalla seguente equazione:

$$\frac{a + b}{R} = P$$

Per fissare la misura del contributo per i primi cinque anni, la Commissione ha elabo-

rato un'indagine-campione su una amministrazione pubblica, avente un numero di dipendenti piuttosto elevato. Da questa indagine è risultato che il contributo necessario sarebbe del 10,675% sulla retribuzione contributiva. Tale calcolo tuttavia non tiene conto dell'onere per spese di amministrazione e costo dei servizi né dell'aliquota per costituire eventuali riserve di garanzia. Per quanto riguarda le prime, la Commissione ha ritenuto di poter fissare le spese di amministrazione e costo dei servizi nella percentuale del 3,68%, mentre ha assegnato alle riserve di garanzia la percentuale del 3,15%. In questo modo la Commissione ritiene che, evitando la costituzione di ingente patrimonio e seguendo il criterio della mutualità, sia possibile fissare il contributo nella misura del 17,50%, alleggerendo quello previsto del 5,50% di cui il 4,20 va a favore dell'ente e l'1,30 a favore dell'iscritto.

Anche a proposito del contributo per la gestione dell'indennità di fine servizio, la Commissione ha ritenuto di poter diminuire l'onere previsto dall'art. 17, punto 2). A questo riguardo la Commissione fa osservare che l'onere, attualmente applicato, è del 2% a carico dell'ente e del 2% a carico del dipendente. Il proponente suggerisce di aumentare al 4% l'onere a carico dell'ente e giustifica questo aumento in considerazione del maggior beneficio che ne deriva al dipendente. La Commissione ha deciso di fissare nella misura del 3% l'onere a carico dell'ente, sulla base delle stesse considerazioni che hanno reso possibile la riduzione di cui sopra, e ha respinto la proposta di alcuni commissari i quali ritenevano opportuno che il personale subisse una maggior trattenuta, rispetto a quella attuale, in considerazione dei maggiori benefici previsti da questo testo. È stato osservato, infatti, che della riduzione dell'onere per il trattamento

di previdenza beneficiano maggiormente gli enti datori di lavoro che non i dipendenti.

Sull'aggiornamento quinquennale del contributo, la Commissione ha ritenuto che si debba pronunciare il Consiglio regionale con propria legge, a sensi dell'art. 23 della Costituzione. Perciò propone la soppressione dell'ultimo comma dell'art. 17.

Una particolare attenzione la Commissione ha dedicato alla lett. d) dell'art. 9, prendendo in considerazione la legge 2 aprile 1958, n. 364, che estende agli altoatesini, che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche, i benefici a favore dei combattenti reduci.

All'art. 12 la Commissione ha ritenuto di dover sopprimere il primo comma, allo scopo di parificare i contributi di riscatto a carico dei dipendenti.

All'art. 16 venne deciso di non consentire il cumulo, agli effetti della pensione, dei servizi contemporaneamente prestati presso enti diversi.

Notevole importanza riveste l'art. 16 bis, il quale detta un principio nuovo che, a giudizio della Commissione, risponde a esigenze di giustizia. Detto articolo stabilisce che la liquidazione delle pensioni deve avvenire entro 60 giorni dalla domanda e che, in caso di ritardata liquidazione, sono dovuti all'interessato gli interessi di mora nella misura del 6%. È stato poi deciso che, qualora i ricorsi non vengano discussi e decisi entro i termini indicati, i medesimi si intendano accolti.

In calce alla presente relazione viene riportata la corrispondenza intercorsa tra la Commissione legislativa degli affari generali e l'Istituto Trentino-Alto Adige per Assicurazioni.

A conclusione dell'esame il disegno di legge è stato approvato all'unanimità dalla Commissione, che lo trasmette al Consiglio per l'approvazione.

Bolzano, 12 marzo 1963

All'

ISTITUTO TRENTINO-ALTO ADIGE PER
ASSICURAZIONI

Direzione Generale

Trento - via Mantova, 67

La Commissione legislativa competente del Consiglio regionale ha deliberato ed il Presidente del Consiglio regionale ha approvato di chiedere a codesto Istituto un parere circa il sistema amministrativamente più semplice e finanziariamente meno oneroso per gli enti locali e gli assicurati per la gestione del fondo di previdenza e di quiescenza a favore del personale di tutti gli enti locali della regione, Province e Regione comprese.

Si tratta del disegno di legge della Giunta regionale n. 94 che vuol sostituire un ente su piano regionale all'ente parastatale con l'intento di eliminare in via permanente i noti inconvenienti lamentati tra cui anche l'eccessiva formazione di capitale immobiliare. Si ritiene che l'onere a carico dei comuni e degli assicurati possa essere radicalmente ridotto rispetto a quanto previsto nel disegno di legge, non solo perché si può partire con un numero di personale limitato ma soprattutto in base ad una impostazione della gestione secondo criteri mutualistici anziché di capitalizzazione.

Vien fatto l'esempio di Berlino Ovest dove un ente assicuratore unico (Versicherungsanstalt Berlin) con gestione separata provvede alle pensioni per lavoratori dipendenti con un contributo del 10% della retribuzione: lo stesso contributo del 10% viene applicato per l'assicurazione pensioni in Austria.

È stato anche prospettata la opportunità che questo ente assolva sul piano regionale alla funzione assolta dalla cassa depositi e pre-

stiti sul piano statale; si è ritenuto tuttavia che la riforma intrapresa ha come obiettivo fondamentale mediante la semplificazione dell'amministrazione e l'adozione del principio mutualistico, un alleggerimento sostanziale degli oneri contributivi accompagnato da miglioramenti sensibili nelle prestazioni.

Il parere richiesto non dovrebbe implicare un completo studio attuariale anche per ragioni di tempo, però permettere comunque la formulazione di proposte motivate al Consiglio regionale.

Il parere dovrà essere redatto per iscritto salvo preventiva discussione in sede di Commissione.

Vi prego di voler comunicare sollecitamente se intendete accettare l'incarico di cui sopra insieme con un preventivo di spesa, anche per poter fissare la data della discussione orale in Commissione.

Il Presidente della Commissione

F.to Dr. Alfons Benedikter

allegato: d.l. n. 94

ISTITUTO TRENTINO-ALTO ADIGE PER
ASSICURAZIONI

Direzione Generale

Fr/ef

Trento, 14 maggio 1963

Onorevole

DR. ALFONS BENEDIKTER

Presidente della Commissione legislativa

Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige

BOLZANO

Oggetto: *disegno di legge della Giunta regionale n. 94.*

In riferimento all'incarico offertoci con la pregiata Sua del 12 marzo c.a. ci preghiamo allegare alla presente due appunti che abbiamo preparato in argomento.

Come potrà constatare, ci siamo preoccupati di condensare in breve spazio le impressioni essenziali e di esprimere un giudizio; additando nel contempo le leggi fondamentali esistenti in materia e alcune pubblicazioni facilmente rintracciabili.

Considerato che non si richiede, almeno per il momento, uno studio attuariale, con che si impedisce la formulazione di un qualsiasi piano tecnico, abbiamo espresso solo dei suggerimenti che reputiamo però i più corrispondenti alle esigenze affermate nella predetta Sua lettera dd. 12.3.63.

Per un giudizio definitivo, ovviamente, occorre far ricorso ad uno studio tecnico-attuariale. Le precisiamo però fin d'ora che non possiamo, nostro malgrado, accettare un incarico del genere, causa il poco tempo a nostra disposizione e per la carenza, in questo Istituto, di elementi sufficientemente specializzati in tale materia.

Se riterrà opportuno interpellarci per un consiglio su chi potesse assumere tale incarico, saremo lieti di agevolarLa coadiuvando alla ricerca di elementi i più idonei per l'espletamento dello stesso.

Le restituiamo il materiale trasmessoci e restando a Sua disposizione gradisca i nostri più distinti ossequi.

Istituto Trentino - Alto Adige per Assicurazioni
Il Direttore Generale
F.to Ferrari

n. 3 allegati

CASSA PER LE PENSIONI AI DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI

Brevi note informative

Gli « Istituti di Previdenza » amministrati dal Ministero del Tesoro sono:

- la Cassa per le pensioni ai *dipendenti degli Enti locali*;
- la Cassa per le pensioni ai sanitari;
- la Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari;
- la Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate.

Il problema posto dalla Regione Trentino-Alto Adige riguarda la *prima Cassa*, che è di gran lunga la più importante, in quanto raggruppa un numero di dipendenti (al 1.1.1959; 362.000 iscritti) pari a 12 volte circa il totale degli iscritti alle altre tre Casse. I pensionati, per le quattro Casse, erano al 31.12.1961 in numero di 100.562.

La *legislazione* è molto vasta e complessa, sia per il fatto che un tempo i Comuni provvedevano con regolamenti interni o con polizze assicurative o con convenzioni speciali al trattamento di quiescenza e di previdenza dei propri dipendenti, sia perché occorre di frequente effettuare ricongiunzioni di periodi assicurativi presso lo Stato o presso l'INPS (i dipendenti fuori ruolo degli enti locali che non sono adibiti a servizi di carattere permanente debbono tuttora essere iscritti all'INPS), sia perché sussistono periodi riscattabili e periodi non lavorativi riconosciuti, nonché facilitazioni per i dipendenti in esodo volontario, sia perché la « liquidazione » all'atto della cessazione del lavoro (che la Regione vorrebbe affidare allo stesso « Fondo » incaricato di corrispondere il trattamento di pensione) viene erogato da un ente a se stante (INADEL). La legge prevede, altresì, per gli iscritti in attività di servizio, la possibilità di effettuare depositi volontari.

Comunque le *leggi fondamentali* che interessano la Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali sono le seguenti:

- legge 6. 3.1904, n. 88

- legge 11. 6.1916, n. 720
- legge 3. 3.1938, n. 680
- legge 26. 7.1941, n. 934
- legge 21.11.1949, n. 914
- legge 11. 4.1955, n. 379
- legge 23. 6.1956, n. 1236
- legge 5.12.1959, n. 1077
- legge 24.10.1962, n. 1593
- legge 22.11.1962, n. 1646

La *dottrina* è modestissima. Da ricordare, tra le più recenti pubblicazioni:

- Corrado Benevento: Gli Istituti previdenziali del Ministero del Tesoro, Nocchioli Editore, Firenze, 1960.
- Antonino Croce: Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, Roma, 1963 (in vendita presso l'Autore, via Oropa, 21).

Il Ministero del Tesoro prepara di norma ogni 5 anni il *bilancio tecnico*, pubblica *rendiconti* annui, e la Gazzetta Ufficiale della Repubblica riporta periodicamente la « situazione » annua delle Casse (v. allegate le ultime due « situazioni », pubblicate nelle G.U. n. 34 del 7/2/1962 e n. 299 del 24/11/1962).

L'*accertamento dei soggetti* che debbono essere iscritti (spesso sussistono difficoltà interpretative) e la riscossione dei contributi sono demandati alle Prefetture, che compilano gli elenchi generali e suppletivi dei contribuenti sulla base dei dati forniti dai singoli enti e li trasmettono, successivamente, alla Direzione provinciale del Tesoro per la riscossione a mezzo delle Sezioni della Tesoreria provinciale. Le Direzioni provinciali del Tesoro, su domanda degli enti, sono autorizzate a rateizzare i contributi dovuti in sei bimestralità pagabili alle scadenze esattoriali.

La *liquidazione del trattamento* (indennità o pensione) è effettuata direttamente dalla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali. Le domande devono essere presen-

tate alla Prefettura competente, la quale le trasmette alla Cassa regolarmente istruite. Le indennità o le pensioni sono concesse con decreto del Direttore generale degli Istituti di previdenza.

Le pensioni vengono *pagate* a rate mensili posticipate tramite le Direzioni provinciali del Tesoro, cui sono trasmessi i relativi ruoli. Dette Direzioni vi provvedono a mezzo assegni di conto corrente speciali emessi con il sistema meccanografico, e recapitati all'indirizzo degli interessati. Al pagamento delle indennità la Cassa provvede mediante mandati esigibili presso le Sezioni di tesoreria provinciale.

I provvedimenti relativi ai riscatti, alla valutazione dei servizi e alla concessione del trattamento di pensione, nonché quelli riguardanti le spese di amministrazione sono subordinati al *controllo* della Corte dei Conti.

I rendiconti consuntivi relativi alla Gestione sono sottoposti *all'approvazione* di una Commissione di vigilanza composta di tre senatori, tre deputati, tre consiglieri di Stato e da un consigliere della Corte dei Conti. I rendiconti vanno presentati al Parlamento entro l'anno successivo cui si riferiscono.

I *capitali* disponibili a seguito del sistema tecnico-finanziario dell'assicurazione sono *investiti* in acquisto di titoli dello Stato o garantiti dallo Stato; in acquisto di annualità dovute dallo Stato; in mutui ad enti locali, ad enti di diritto pubblico, ad Aziende municipalizzate, ad enti parastatali, a cooperative edilizie a contributo statale, ecc.; in obbligazioni dell'I.M.I., del Consorzio di credito per le opere pubbliche o dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, in sovvenzioni ai dipendenti degli enti locali. Entro il limite di 3/10 del patrimonio sono inoltre investiti nell'acquisto di beni immobili.

I detti investimenti, data l'entità delle somme disponibili, impegnano notevolmente gli Organi amministratori. Tutte le operazioni finanziarie sono autorizzate con decreto del Ministro per il Tesoro.

La *liquidazione dell'indennità* ai dipendenti dagli enti locali cessati dal servizio commisurata allo stipendio pensionabile e agli anni di servizio prestato è affidata all'INADEL (l'ente incaricato, in via principale, dell'assistenza sanitaria ai dipendenti degli enti locali), il quale deve provvedere altresì alla corresponsione degli assegni vitalizi agli iscritti cessati dal servizio prima di aver maturato il diritto a pensione (*).

ISTITUZIONE DI UN FONDO DI PREVIDENZA E DI QUIESCENZA A FAVORE DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI NELLA REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE.

PRIME OSSERVAZIONI

— La lettera della Regione del 12 marzo 1963 richiede:

a) un *parere* circa il « sistema amministrativamente più semplice e finanziariamente meno oneroso per gli enti locali e gli assicurati per la gestione del Fondo di previdenza e di quiescenza a favore del personale di tutti gli enti locali della regione, Province e Regioni comprese »;

b) un « *preventivo di spesa* ».

— La lettera di cui sopra fa riferimento al *disegno di legge* presentato dalla Giunta regionale il 6.11.1962, n. 94. Tale disegno di legge, illustrato dalla relazione accompagnatoria e da una « relazione aggiuntiva », tende a:

- a) distaccare su di un piano regionale il servizio di riscossione dei contributi e di pagamento delle prestazioni per i dipendenti degli enti locali;
- b) aumentare le prestazioni agli aventi diritto;
- c) mantenere inalterato il contributo fissato sul piano nazionale, diminuendo comunque sostanzialmente le riserve a garanzia, dato che verrebbero aumentate le prestazioni;
- d) amministrare sul piano regionale le riserve a garanzia, che sul piano nazionale hanno carattere ingente.

— La *lettera* più volte citata della Regione, propone invece un alleggerimento degli oneri a carico degli enti locali e degli assicurati « in base ad una impostazione della gestione secondo criteri mutualistici anziché di capitalizzazione »; con ciò si intende, evidentemente, su richiesta della Commissione legislativa competente, a riformare con una diminuzione delle aliquote contributive le basi finanziarie dell'istituendo « Fondo » regionale. Non si richiede peraltro, almeno per il momento, uno studio attuariale, con che si impedisce la formulazione di un qualsiasi piano tecnico, e si consente solo di esprimere dei suggerimenti.

— Su di un *piano tecnico* deve essere posta anzitutto la domanda: è preferibile, per il finanziamento del sistema pensionistico, il criterio della *capitalizzazione* seguito per i dipendenti da enti locali sul piano nazionale, o quello di *capitalizzazione parziale* proposta dal disegno di legge o quello di *ripartizione* adombrato nella lettera più volte citata?

(*) V. Giulio Russo - Dante Cosi: *L'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL)*, Casa Editrice Nocchioli, Firenze, 1958.

Mentre nel campo del diritto privato è immutata la fedeltà delle assicurazioni al criterio della capitalizzazione, nel campo previdenziale tale criterio può dirsi quasi totalmente abbandonato, in quanto esso comporta per un certo periodo aliquote più elevate del necessario per la costituzione di idonee riserve e, quindi, un accumulo di grossi capitali, la cui amministrazione distrae gli enti previdenziali dai loro più precipui compiti; esso è tuttora osservato, e non sempre rigorosamente, solo da alcuni Fondi, e tra essi il più importante è appunto quello qui in esame. Si può anzi rilevare che mentre lo Stato non predispone alcun accantonamento per i propri pensionati e si dichiara direttamente garante verso di loro, come lo è, indirettamente, verso gli altri pensionati protetti dal sistema previdenziale, nei confronti dei dipendenti degli enti locali si mantiene anacronisticamente fedele al sistema degli accantonamenti in quanto, si deve ritenere, ciò gli consente una sostanziale disponibilità di fondi ingenti. Non vi è tuttavia alcuna giustificazione tecnica per il mantenimento del criterio in tale settore rispetto alla soluzione ormai pacificamente accolta per la più vasta massa dei dipendenti statali e per i lavoratori privati.

Dovendosi quindi procedere a una riforma, è consigliabile, ove non soccorrano le stesse esigenze di natura finanziaria sopra accennate per lo Stato, escludere il sistema della capitalizzazione pura.

Quanto ai limiti di capitalizzazione presi a base dallo Statuto proposto dal disegno di legge regionale, essi non appaiono chiaramente, e non sono comunque adeguatamente illustrati nella relazione accompagnatoria del provvedimento.

I risultati adombrati nella lettera della Regione del 12 marzo 1963 possono invece essere ottenuti:

- a) con un sistema di *ripartizione pura o temperata*;
- b) con un sistema misto di *ripartizione e capitalizzazione*.

Il sistema di ripartizione pura presuppone l'introito annuo per contributi di un importo pari a quello delle uscite che si debbono sostenere per prestazioni e per spese di amministrazione; tale sistema elimina ogni possibilità di riserva tecnica (e riduce quindi le spese di amministrazione), fatta eccezione per le somme che la Regione dovrebbe ottenere dal Ministero del Tesoro quale riserva matematica accantonata per i dipendenti che passassero in carico al Fondo regionale.

L'adozione di un tale criterio richiede peraltro da un lato un espresso avallo della Regione per assicurare, comunque, la protezione ai lavoratori interessati, e dall'altro la revisione periodica dell'aliquota contributiva — che all'inizio verrebbe notevolmente diminuita — sino al raggiungimento del « periodo di regime » del Fondo (data a partire dalla quale il numero dei nuovi pensionati e la spesa sostenuta annualmente equivalgono al numero dei pensionati cessati e alle spese relative).

Ad evitare la revisione annua del contributo, che determina ovvie difficoltà sul piano organizzativo, il sistema di ripartizione può essere tuttavia adattato al periodo di un quinquennio, in modo da calcolare gli oneri a un periodo di cinque anni, e in base ad essi stabilire un *contributo medio* fisso per il *quinquennio* stesso, da rivedere a ogni nuova scadenza; è ovvio, tuttavia, che anche in questo caso i calcoli di previsione devono interessare numerosi quinquenni.

Il sistema misto di ripartizione e di capitalizzazione comporta la divisione degli oneri in due gruppi, uno soggetto al criterio della ripartizione e l'altro a quello della capitaliz-

zazione (il sistema, ad esempio, è in vigore per le pensioni della previdenza sociale, dove peraltro solo una quota minima degli oneri si fonda sul criterio della capitalizzazione): compete in tal caso al legislatore fissare l'aliquota degli oneri da versare in base all'uno o all'altro sistema, allargando con ciò più o meno l'entità delle garanzie effettive ed estendendo più o meno l'accumulo di capitali.

Fra i criteri sopra illustrati *si suggerisce l'adozione del criterio della ripartizione temperata* (contributo medio fisso per il quinquennio), che meglio consente di rispondere alle esigenze affermate nella lettera della Regione: per di più esso consente all'inizio un abbassamento notevole dell'aliquota contributiva e incontrerebbe, quanto meno inizialmente, una più diffusa soddisfazione. È peraltro da precisare che la revisione dei contributi nei quinquenni successivi al primo potrebbe determinare spiacevoli sorprese, qualora la Regione non ottenesse dagli Istituti di previdenza le somme accantonate a titolo di riserva matematica per i dipendenti degli enti locali regionali: non si tratta qui, infatti, di instaurare ex novo una assicurazione per la categoria, ma di amministrarla in sede autonoma regionale con tutti gli impegni espressi e latenti in essere al momento del trasferimento.

ISTITUTO TRENINO-ALTO ADIGE PER ASSICURAZIONI

Società mutua fondata nel 1821 - Sede sociale Trento - via Mantova, 67 - tel. 24172 (4 linee) - Cas. Post. 117 - Telegr. ITAS-Trento. Fondo di garanzia L. 1.000.000.000.

INCENDI - INFORTUNI INDIVIDUALI E CUMULATIVI - RESPONSABILITÀ CIVILI TERZI ED AUTOVEICOLI - FURTI - CRISTALLI -

DIREZIONE GENERALE

Fr/ef Trento, 31 maggio 1963

On.

Dott. Alfons BENEDIKTER

Presidente della Commissione legislativa
Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige

BOLZANO

Oggetto: Disegno di legge della Giunta regionale n. 94.

Facciamo seguito al colloquio telefonico d.d. 27 c.m. avvenuto tra Lei ed il nostro Direttore Generale per riconfermarLe che la mancanza di uno studio attuarile ci mette, purtroppo, nell'impossibilità di suggerirLe, anche a puro titolo indicativo, in quale precisa misura iniziale potrebbe essere fissato il contributo assicurativo, da applicarsi percentualmente, alle retribuzioni contributive.

Il sistema o criterio della ripartizione da noi suggerito, che meglio consente di rispondere alle esigenze affermate nella Sua lettera d.d. 12 marzo c.a., nel mentre dà la possibilità di abbassare l'aliquota contributiva, elimina al contempo quella di costituire sensibili riserve tecniche.

Comunque abbiamo tentato, nelle note che alleghiamo, di agevolare la competente Commissione legislativa per l'inserimento nella legge di una dizione che rispecchi il criterio di ripartizione da adottarsi per il calcolo del contributo medio.

Cogliamo l'occasione per porgerLe i nostri più distinti ossequi.

Istituto Trentino - Alto Adige per Assicurazioni

Il Direttore Generale

firma illeggibile

n. 2 allegati

NOTE SUL DISEGNO DI LEGGE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 94.

Per l'inserimento nel disegno di legge del metodo con il quale viene calcolata l'aliquota contributiva suggeriamo una delle seguenti dizioni:

I - « Il contributo assicurativo dovuto al Fondo pensioni verrà fissato dal Consiglio di amministrazione come segue:

« Allo scopo di evitare continue oscillazioni del contributo il suo massimo ammontare viene determinato ogni 5 anni dal rapporto fra la media delle spese di amministrazione e costo dei servizi più le pensioni e diritti erogati negli ultimi cinque bilanci approvati da una parte e la media delle retribuzioni contributive dello stesso periodo dall'altra.

« Tale rapporto rappresenta il contributo medio fisso per il quinquennio successivo che gli enti locali devono versare al Fondo per ogni 100 lire di retribuzione annua contributiva ed è da rivedere ad ogni quinquennio.

« Il contributo è integrato da quello necessario per costituire eventuali riserve di garanzia.

« Per i primi cinque anni il contributo assicurativo viene fissato nella misura del ... ».

Considerato inoltre che è intendimento impostare la gestione del « fondo pensioni » sui criteri mutualistici, nel calcolo del contributo medio fisso per il quinquennio, si potrebbe tener conto anche degli eventuali redditi patrimoniali e ciò nel senso che gli stessi verrebbero portati in detrazione dell'ammontare del-

le spese complessive. In tal caso nel disegno di legge dovrebbe essere inserita la dizione precedente con la seguente variazione:

II - « ... viene determinato ogni cinque anni dal rapporto fra la media delle spese di amministrazione e costo dei servizi più le pensioni e diritti erogati degli ultimi cinque bilanci approvati al netto della media dei redditi patrimoniali da una parte e la media delle retribuzioni contributive dello stesso periodo dall'altra.

« Tale rapporto ... ».

Tendo conto degli eventuali redditi patrimoniali il contributo medio tenderebbe a ridursi ulteriormente.

Attuazione pratica del calcolo per il contributo medio.

Le medie quinquennali delle varie voci vengono espresse con le seguenti lettere:

- a) spese di amministrazione e costo dei servizi
- b) pensioni erogate ed eventuali diritti
- c) eventuali redditi patrimoniali
- R) retribuzioni contributive
- P) contributo medio per ogni 100 lire di retribuzione contributiva

$$\text{I Caso: } \frac{a + b}{R} = P$$

$$\text{II Caso: } \frac{(a + b) - c}{R} = P$$

dove si nota che P' è minore di P.

Un indirizzo per fissare il contributo medio del primo quinquennio, la Commissione

legislativa può ottenerlo esaminando il calcolo eseguito nella relazione aggiuntiva al progetto di legge, relazione questa contenente una indagine campione esperita su una sola amministrazione in base a dati ufficiali del 1961.

Tali calcoli danno quale primo risultato una percentuale del 10,675% su una retribuzione contributiva annua di Lire 440 milioni.

A tale risultato si è pervenuti adottando proprio il metodo della ripartizione con riferimento ad un periodo di cinque anni.

Questa percentuale però non tiene conto degli oneri per spese di amministrazione e costo dei servizi né delle aliquote per costituire eventuali riserve di garanzia.

Se valida è da ritenersi la premessa contenuta nella predetta relazione aggiuntiva e cioè che una indagine completa su tutti i dipendenti degli enti locali esistenti nella regione porterebbe a risultati pressoché analoghi, la Commissione legislativa può partire da questo dato per determinare il contributo medio relativo al primo quinquennio aggiungendo al 10,675% una ulteriore percentuale per spese di amministrazione e costo servizi e per la costituzione di eventuali riserve di garanzia.

In definitiva si può dire l'ammontare del contributo iniziale per i primi cinque anni, che nel progetto di legge è fissato nella misura del 23%, può essere ridotto di tanti punti quanti se ne possono scalare dalla percentuale dell'11,790% che nella predetta indagine campione è stata inserita per la costituzione di una riserva a garanzia della massa rischi. Più precisamente sarebbe opportuno appurare se la così chiamata massa rischi giustificati effettivamente un accantonamento a garanzia di tale entità.

ISTITUTO TARENTINO-ALTO ADIGE PER ASSICURAZIONI - TRENTO

via Mantova, 67
Ufficio Ragioneria Generale

Trento, 17 giugno 1963

Onorevole
Dr. Alfons BENEDIKTER

Presidente della Commissione legislativa del Consiglio regionale Trentino-Alto Adige

BOLZANO

Disegno di legge Giunta regionale n. 94.

Ci riferiamo alla Sua cortese telefonata di data 12 c.m., con la quale ci chiedeva chiarimenti su quanto da noi espresso all'ultimo comma della nota allegata alla nostra lettera di data 31 maggio u.s.c. per esporLe quanto segue:

- a) la costituzione di un fondo di garanzia o riserva massa rischi dovrebbe avere la funzione di fornire i mezzi occorrenti per far fronte ai pagamenti anche in caso di oscillazioni di una certa ampiezza nel periodo considerato di un quinquennio. Peraltro nel tipo di attività svolto dal nuovo ente le oscillazioni dovrebbero restare entro limiti non molto ampi;
- b) dopo la costituzione del nuovo ente esso avrà a disposizione anche i fondi derivanti dagli accantonamenti per le indennità di fine esercizio e gli eventuali versamenti delle riserve già costituite dai comuni per tali indennità di servizio e dall'ente statale per le pensioni già costituite. In tal modo la situazione dell'istituendo fondo di previdenza non dovrebbe dare preoccupazioni di carattere finanziario;
- c) si osserva che il costituire una riserva per massa rischi troppo consistente porterebbe

fatalmente ad indirizzare l'attività verso operazioni finanziarie piuttosto che di previdenza, svilendo il principio della mutualità, per cui si dovrebbe offrire il servizio al minimo costo;

- d) per le considerazioni sopra esposte si ritiene quindi che il fondo massa rischi possa essere costituito con quote versate annualmente fino a raggiungere il massimo di una o due volte l'incasso di contributi annuali. Ad esempio una aliquota del 3% dell'im-

ponibile dovrebbe dare in un quinquennio una riserva pari ai contributi incassati in un anno.

Speriamo che le considerazioni sopra espresse possano sufficientemente illuminare il Suo pensiero e frattanto porgiamo i nostri migliori saluti.

Istituto Trentino - Alto Adige per Assicurazioni

Il Direttore Generale

F.to Illeggibile

DISEGNO DI LEGGE

« APPROVAZIONE DELLO STATUTO DEL FONDO DI PREVIDENZA E DI QUIESCENZA A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DAGLI ENTI LOCALI NELLA REGIONE ».

Testo della Giunta regionale

Articolo unico

È approvato lo Statuto del Fondo di previdenza e quiescenza per il personale dipendente dagli enti locali esistenti nel territorio della regione, secondo il testo allegato che fa parte integrante della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Testo della Commissione

Articolo unico

È approvato lo Statuto del Fondo di previdenza e quiescenza per il personale dipendente dalla Regione Trentino-Alto Adige, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, dai Comuni della regione, dagli Enti provinciali del turismo, dalle Aziende autonome di cura, soggiorno o turismo, dagli Istituti autonomi Case popolari, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, dalle Aziende municipalizzate o consorziali o provincializzate, dalle Amministrazioni separate usi civici, dai consorzi di diritto pubblico fra gli enti sopraelencati, esistenti nel territorio della Regione.

Con successivi provvedimenti di legge, saranno assorbiti nel Fondo di cui al comma precedente i Fondi costituiti con leggi regionali 15 febbraio 1960, n. 6 e 1 maggio 1960, n. 9.

La presente legge...

STATUTO
DEL FONDO DI PREVIDENZA E QUIESCENZA PER I DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI ESISTENTI NELLA REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE.

Testo della Giunta regionale

Testo della Commissione

Art. 1

ISTITUZIONE DEL FONDO

È istituito il Fondo di previdenza e quiescenza per i dipendenti degli enti locali esistenti nel territorio della regione Trentino-Alto Adige.

Il Fondo di previdenza e quiescenza, che in seguito sarà richiamato con la denominazione di « Fondo », ha personalità giuridica di diritto pubblico e gestione autonoma; ha sede legale in Trento ed è sottoposto alla vigilanza della Giunta regionale.

Art. 2

SCOPI DEL FONDO

Il Fondo provvede alla gestione del trattamento di pensione e della indennità di fine servizio a favore del personale, indicato nel precedente articolo, nelle forme e con le mo-

Art. 1

ISTITUZIONE DEL FONDO

È istituito il Fondo di previdenza e quiescenza per i dipendenti dalla Regione Trentino-Alto Adige, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, dai Comuni della regione, dagli Enti provinciali del turismo, dalle Aziende autonome di cura, soggiorno o turismo, dagli Istituti autonomi Case popolari, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, dalle Aziende municipalizzate o consorziali o provincializzate, dalle Amministrazioni separate usi civici, dai consorzi di diritto pubblico fra gli enti sopra elencati esistenti nel territorio della regione Trentino-Alto Adige.

Il Fondo di previdenza e quiescenza, che in seguito sarà richiamato con la denominazione di « Fondo », ha personalità giuridica di diritto pubblico e gestione autonoma; ha sede legale in Trento e, per gli affari concernenti la provincia di Bolzano, un ufficio in Bolzano ed è sottoposto alla vigilanza della Giunta regionale.

Art. 2

SCOPI DEL FONDO

Testo della Giunta regionale

Testo della Commissione

dalità previste dal presente statuto e dal proprio regolamento, nonché di ogni altra attività previdenziale ed assistenziale che gli potrà essere in seguito conferita.

...e dal proprio regolamento.

Art. 3

ISCRIZIONE AL FONDO

Al Fondo in oggetto sono iscritti obbligatoriamente tutti i dipendenti degli enti locali di cui all'art. 1 esistenti nel territorio della regione, comunque assunti e qualificati, purché sussista nei loro confronti un rapporto continuativo di impiego o di lavoro subordinato, siano adibiti ai servizi di istituto e che godano di un trattamento economico contributivo superiore alle Lire 90 mila annue.

Art. 3

ISCRIZIONE AL FONDO

... degli enti di cui all'articolo...

...subordinato e siano adibiti ai servizi di istituto.

Art. 4

TRATTAMENTO DI PENSIONE

Agli iscritti al Fondo, viene assicurato il trattamento di pensione nella misura e con le norme stabilite dal presente statuto e dal regolamento.

Tale trattamento sostituisce ed assorbe il trattamento di pensione in atto con i sistemi della Cassa di previdenza dipendenti enti locali (impiegati, salariati e sanitari), dell'Istituto nazionale della Previdenza Sociale (INPS), nonché la indennità premio di servizio corrisposta dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL) gestione di previdenza.

Per i periodi di servizio prestati presso enti locali anteriormente alla iscrizione al Fondo, questo si sostituisce all'iscritto nei corrispondenti diritti da esso maturati nei confron-

Art. 4

TRATTAMENTO DI PENSIONE

Idem

Tale trattamento sostituisce ed assorbe i trattamenti di previdenza e quiescenza in atto, esclusi quelli cumulabili.

... prestati anteriormente alla iscrizione al Fondo, ...

...nei confronti degli altri Istituti previdenziali,

Testo della Giunta regionale	Testo della Commissione
<p>ti degli Istituti predetti nelle forme e con le modalità che saranno indicate nel regolamento, e provvede alla liquidazione del trattamento previsto dal presente statuto per l'intero periodo di servizio utile.</p>	<p>nelle...</p>
<p>Art. 5</p>	<p>Art. 5</p>
<p>MISURA DEL TRATTAMENTO DI PENSIONE</p>	<p>MISURA DEL TRATTAMENTO DI PENSIONE</p>
<p>Il Fondo provvede alla liquidazione del seguente trattamento di pensione:</p>	<p>Idem</p>
<p>A) Pensione diretta. Al dipendente che cessi dal servizio dopo 15 anni di servizio utile, con età non inferiore ai 60 anni se uomo o ai 55 anni se donna, o con età inferiore ai limiti predetti se la cessazione dal servizio è causata da inabilità fisica, spetta una pensione annua in ragione del 52 per cento dell'ultima retribuzione annua contributiva, aumentata del 2,40 per cento per ogni anno successivo di servizio utile, fino a raggiungere la misura del 100 per cento al compimento del 35° anno di servizio utile a pensione. La pensione diretta, nella misura indicata dal precedente comma, spetta ugualmente al dipendente che abbia 20 anni di servizio utile e cessi dal servizio per dimissioni volontarie qualunque sia l'età all'atto del collocamento a riposo.</p>	<p>Idem</p>
<p>B) Pensione indiretta spetta alla vedova del dipendente deceduto in attività di servizio dopo almeno 15 anni di servizio, o pensione di reversibilità alla vedova del pensionato, in ragione del 60 per cento della pensione calcolata nei modi indicati alla lettera A) aumentata del 10 per cento per ogni minore a carico, fino ad un massimo del 90 per cento.</p>	<p>Idem</p>

Testo della Giunta regionale	Testo della Commissione
<p>Il passaggio a successivo matrimonio, fa decadere il diritto di pensione alla vedova, mentre nei confronti degli orfani la pensione viene corrisposta nella misura del 40 per cento per uno o due orfani e del 50 per cento per tre o più orfani.</p>	Idem
<p>In caso di orfani soli per decesso di entrambi i genitori, la pensione viene corrisposta in ragione del 50 per cento per il primo orfano aumentata del 10 per cento per ogni orfano successivo fino ad un massimo del 90 per cento.</p>	Idem
<p>Per figlio a carico o per orfano si intende il figlio minore degli anni 21; tale limite è prorogabile fino al 26° anno di età in caso di frequenza in Istituti superiori di istruzione (Università, accademie, ecc.).</p>	Idem
<p>È fatto salvo ogni diritto previsto dalla legge per i figli interdetti o inabilitati.</p>	Idem
<p>C) In assenza della vedova e degli orfani, la pensione indiretta o quella di reversibilità, viene corrisposta nella misura sottoindicata:</p>	C) - In assenza di orfani, la pensione...
<p>1) il 60 per cento al marito della dipendente qualora risulti a carico e permanentemente inabile a qualsiasi lavoro;</p>	<p>1) - il 60 per cento al vedovo della dipendente...</p>
<p>2) il 50 per cento ad un genitore ed il 60 per cento ad entrambi i genitori che risultino completamente a carico ed inabili permanentemente a qualsiasi lavoro. L'inabilità è presunta con il 70° anno di età;</p>	<p>2) - il 60 per cento al vedovo della dipendente, qualora, divenuto permanentemente inabile al lavoro dopo la morte della coniuge o avendo superato il 70° anno di età, non goda, a qualsiasi titolo, di altro trattamento di previdenza o di quiescenza;</p>
<p>3) il 50 per cento ai fratelli o sorelle inabili</p>	<p>3) - il 50 per cento...</p>
	<p>4) - il 50 per cento...</p>

Testo della Giunta regionale	Testo della Commissione
<p>permanentemente a qualsiasi lavoro e che risultino a carico senza che esistano altri parenti obbligati al loro mantenimento.</p>	
<p>D) Indennità « una tantum » in luogo della pensione qualora la durata del servizio utile non dia diritto a pensione.</p>	Idem
<p>Tale indennità viene corrisposta all'iscritto che cessi dal servizio con una anzianità di iscrizione di almeno un anno ed inferiore ai 15 anni ed è pari ad un dodicesimo dell'ultima retribuzione annua contributiva per ogni anno di servizio utile.</p>	Idem
<p>Qualora la cessazione dal servizio avvenga per dimissioni volontarie senza aver raggiunto una anzianità di iscrizione di cinque anni, l'indennità di cui al comma precedente è ridotta del 50 per cento.</p>	Idem
Art. 6	Art. 6
INDENNITÀ DI FINE SERVIZIO	INDENNITÀ DI FINE SERVIZIO
<p>Oltre al trattamento previsto dal precedente articolo, spetta all'iscritto cessato dal servizio per qualunque causa o ai superstiti aventi diritto, una indennità di fine servizio in ragione di un dodicesimo dell'ultima retribuzione annua contributiva per ogni anno di servizio utile.</p>	Idem
<p>Tale indennità viene ridotta del 50 per cento nei casi di dimissioni volontarie senza che si siano raggiunti cinque anni di anzianità utile.</p>	<p>...volontarie prima che siano stati raggiunti cinque anni di anzianità utile.</p>
Art. 7	Art. 7
PENSIONE DI PRIVILEGIO	PENSIONE DI PRIVILEGIO
<p>Al dipendente che cessi dal servizio, qualunque sia la durata di esso, per inabilità fisica</p>	Idem

Testo della Giunta regionale

Testo della Commissione

permanente avvenuta in servizio e per causa di servizio, spetta la pensione di privilegio, calcolata nei modi indicati dall'art. 5, lett. A), aumentata del 10 per cento.

Tale pensione di privilegio non potrà essere comunque inferiore ai due terzi dell'ultima retribuzione annua contributiva.

La pensione indiretta o di reversibilità di privilegio viene mantenuta nella stessa misura a favore della vedova.

L'accertamento del diritto alla pensione di privilegio si effettua con le norme indicate nel regolamento di esecuzione.

Art. 8

RILIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE

Il trattamento di pensione corrisposto ai sensi del precedente art. 5, lett. A), B) e C), è soggetto a riliquidazione qualora gli enti con provvedimenti a carattere generale, provvedano a modificare le tabelle organiche in vigore.

La riliquidazione viene effettuata, ferma restando l'anzianità di servizio, in base alla nuova retribuzione annua pensionabile che sarebbe stata attribuita al dipendente se fosse rimasto in servizio.

Art. 9

SERVIZI UTILI

Sono utili ai fini del conseguimento del diritto e della misura del trattamento previsto all'art. 5:

a) i servizi comunque prestati con diritto a retribuzione alle dipendenze di enti locali con iscrizione obbligatoria presso istituti, fondi o casse previsti dalle leggi;

Idem

Idem

Idem

Art. 8

RILIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE

...modificare il trattamento economico in vigore.

..sarebbe attribuita al dipendente se fosse in servizio.

Art. 9

SERVIZI UTILI

Idem

...dipendenze degli enti di cui all'art. 1 con iscrizione...

Testo della Giunta regionale	Testo della Commissione
<p>b) i servizi riscattati; c) i periodi di tempo trascorsi in aspettativa per motivi di salute o indisponibilità. In tali posizioni, i contributi sono liquidati sulla retribuzione cui l'iscritto avrebbe avuto diritto se fosse rimasto in servizio attivo, salvo rivalsa da parte dell'Ente verso l'iscritto della quota a suo carico; d) le campagne di guerra e le ricompense al valor militare.</p>	<p>Idem</p> <p>...salute o in disponibilità. Idem</p> <p>...valor militare, comprese quelle di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, secondo le norme stabilite dal regolamento.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 10</p> <p style="text-align: center;">SERVIZI ALLE DIPENDENZE DELLO STATO</p>	<p style="text-align: center;">Art. 10</p> <p style="text-align: center;">SERVIZI ALLE DIPENDENZE DELLO STATO</p>
<p>I servizi di ruolo o quelli riscattati prestati alle dipendenze dello Stato sono utili ai fini della determinazione dell'anzianità per il conseguimento del trattamento di pensione previsto dal presente statuto. In tali casi la pensione viene liquidata per il complessivo periodo di servizio, salvo rivalsa a carico dello Stato della quota di pensione riferita al periodo di servizio prestato alle dipendenze dello Stato.</p>	<p>Idem</p> <p>Idem</p>
<p style="text-align: center;">Art. 11</p> <p style="text-align: center;">RISCATTI</p>	<p style="text-align: center;">Art. 11</p> <p style="text-align: center;">RISCATTI</p>
<p>È data facoltà inoltre all'iscritto, ai soli effetti del trattamento di pensione indicato all'art. 5, di riscattare fino ad un massimo di anni quindici: a) i servizi comunque prestati in territorio nazionale o all'estero alle dipendenze di</p>	<p>Idem</p> <p>Idem</p>

Testo della Giunta regionale

Testo della Commissione

amministrazioni pubbliche, enti di diritto pubblico ovvero enti od aziende esercenti un pubblico servizio;

b) il servizio militare di leva e quello per richiamo non computabile a norma di legge;

c) il periodo di durata legale dei corsi universitari o equiparati, purché non sia contemporaneo a servizi coperti da iscrizione e la laurea od altro titolo accademico sia richiesto per l'ammissione al posto.

Le domande di riscatto possono essere validamente presentate dall'iscritto o dai superstiti aventi diritto entro trenta giorni dalla data di cessazione dal servizio.

Art. 12

CONTRIBUTI DI RISCATTO

I contributi per i servizi ammessi a riscatto vengono calcolati moltiplicando la retribuzione annua contributiva dell'iscritto alla data di presentazione della domanda per la differenza tra la percentuale di pensione da attribuirsi a sensi dell'art. 5 per tutto il periodo di servizio compreso quello da riscattare e la percentuale riferita al solo servizio effettivo, per ogni anno da riscattare.

Qualora l'iscritto alla data della domanda abbia un'anzianità di iscrizione inferiore ai 15 anni, il contributo di riscatto è uguale al 23 per cento della retribuzione annua pensionabile riferita alla data della domanda per ogni anno di servizio da riscattare.

I contributi di riscatto in ogni caso sono aumentati degli interessi annui del 6 per cento calcolati dal 1° gennaio dell'anno successivo a

Idem

...legale di un sol corso universitario o equiparato, purché non sia ...

...l'iscritto nel corso del servizio e dal medesimo o dai superstiti aventi diritto entro novanta giorni ...

Art. 12

CONTRIBUTI DI RISCATTO

Soppresso.

I contributi per i servizi ammessi a riscatto vengono calcolati in ragione del 17,50 per cento della retribuzione annua pensionabile riferita ...

I contributi di riscatto sono aumentati degli ...

Testo della Giunta regionale

Testo della Commissione

quello da riscattare fino alla data della domanda.

Art. 13

SISTEMAZIONE SERVIZI PRECEDENTI

La amministrazioni e gli enti indicati all'art. 1 del presente statuto che non abbiano provveduto alla iscrizione del proprio personale presso gli enti di previdenza previsti dalla legge o vi abbiano provveduto con decorrenza posteriore all'inizio del servizio perché non obbligati precedentemente, possono chiedere la sistemazione della iscrizione.

La sistemazione avviene con il versamento dei contributi in base alla retribuzione dei dipendenti da sistemare ed alle percentuali contributive all'atto della domanda, aumentati degli interessi annui del 6 per cento calcolati dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da sistemare, fino alla data della domanda.

Art. 14

ISCRIZIONE I.N.P.S.

Gli iscritti al Fondo pensione, che all'atto della cessazione dal servizio non conseguano diritto alla pensione, possono chiedere la costituzione, per il corrispondente periodo di iscrizione al Fondo, della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti presso l'INPS, mediante versamento dei contributi calcolati sulle stesse retribuzioni contributive.

L'importo di tali contributi viene detratto dall'ammontare della indennità « una tantum » liquidata dal Fondo a sensi dell'art. 5, lett. D), del presente Statuto.

Art. 13

SISTEMAZIONE SERVIZI PRECEDENTI

Idem

Idem

Art. 14

ISCRIZIONE I.N.P.S.

...chiedere a norma dell'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 322, la costituzione, per. .

Idem

Testo della Giunta regionale

Testo della Commissione

Art. 15

REISCRIZIONE A CASSE
DI PREVIDENZA

Gli iscritti al Fondo pensione che passano alle dipendenze dello Stato o di altri enti locali fuori del territorio regionale, possono chiedere la costituzione, per il corrispondente periodo di iscrizione al Fondo, della posizione assicurativa presso le rispettive Casse di previdenza o Cassa pensione amministrata dalla Direzione generale Istituti di Previdenza del Ministero del Tesoro, mediante versamento dei contributi calcolati sulle stesse retribuzioni contributive.

L'importo di tali contributi verrà detratto dall'ammontare dell'indennità « una tantum », liquidata dal Fondo.

Art. 16

SERVIZI CONTEMPORANEI

I servizi contemporanei prestati simultaneamente presso diversi enti, tenuti ciascuno per proprio conto alla iscrizione previdenziale, sono computati ai soli fini della misura della pensione e delle indennità e non più di una volta agli effetti dell'anzianità.

Art. 15

REISCRIZIONE A CASSE
DI PREVIDENZA

...Tesoro, a sensi delle norme vigenti, mediante versamento ...

Idem

Art. 16

SERVIZI CONTEMPORANEI

I servizi contemporaneamente prestati presso enti diversi non sono cumulabili né agli effetti dell'anzianità né agli effetti della contribuzione.

Resta a carico dell'Amministrazione che corrisponde la retribuzione maggiore, l'obbligo del versamento dell'aliquota prevista dalla presente legge.

Art. 16 bis

La liquidazione o la riliquidazione della pensione diretta, indiretta di reversibilità o di

Testo della Giunta regionale

Testo della Commissione

privilegio e la liquidazione delle indennità previste dal presente Statuto, avvengono su domanda degli interessati documentata a norma del regolamento di esecuzione. La liquidazione avviene con decisione del Presidente del Consiglio di amministrazione entro 60 giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta all'Ufficio di Trento o di Bolzano secondo la rispettiva competenza territoriale. In caso di ritardata liquidazione oltre il termine predetto saranno applicati a carico del Fondo gli interessi di mora nella misura del 6 per cento.

Il riconoscimento, il riscatto o la sistemazione di anni di servizio utile ai fini della pensione, avviene parimenti su domanda degli interessati documentata a norma del regolamento di esecuzione. Il Presidente del Consiglio di amministrazione decide sulle domande entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda. In mancanza di decisione del Presidente entro tale termine, l'istanza si intende accolta.

Contro le decisioni del Presidente del Consiglio di amministrazione l'iscritto ha facoltà di ricorrere al Consiglio di amministrazione entro 30 giorni dalla data di avvenuta notifica della decisione; il Consiglio di amministrazione decide entro 60 giorni dalla data di notificazione del ricorso. In mancanza di tale decisione il ricorso si intende accolto.

Contro i provvedimenti del Consiglio di amministrazione è ammesso ricorso alla Giunta regionale entro 30 giorni dalla notifica; la Giunta regionale decide con propria deliberazione entro 60 giorni dalla data del ricorso. In mancanza di tale decisione il ricorso si intende accolto.

Testo della Giunta regionale	Testo della Commissione
Art. 17	Art. 17
ENTRATE DEL FONDO	ENTRATE DEL FONDO
Costituiscono le entrate del Fondo:	Idem
1) il contributo annuo in misura del 17,70 per cento a carico dell'ente e del 5,30 per cento a carico dell'iscritto per la gestione del trattamento di pensione previsto dall'art. 5 lett. A), B), C) e D);	...misura del 13,50 per cento a carico dell'ente e del 4 per cento a carico ...
2) il contributo annuo del 4 per cento a carico degli enti e del 2 per cento a carico dei dipendenti per la gestione dell'indennità di fine servizio prevista dall'art. 6;	...annuo del 3 per cento ...
3) i redditi patrimoniali;	Idem
4) le erogazioni straordinarie di enti;	Idem
5) i lasciti e le donazioni.	Idem
Il contributo di cui ai punti 1) e 2) viene applicato sull'ammontare lordo della retribuzione annua complessiva goduta dal dipendente, intesa nel complesso degli emolumenti a carattere fisso e continuativo, in denaro od in natura, con esclusione delle quote complementari per carichi di famiglia e del compenso per lavoro straordinario.	I contributi di cui ai punti 1) e 2) vengono applicati ...
Il riconoscimento di altri particolari compensi agli effetti della contribuzione, sarà disciplinato con apposite norme da inserirsi nel regolamento.	Soppresso
La retribuzione sopra indicata assume la denominazione di « retribuzione annua contributiva ».	Idem
Le eventuali modifiche alle aliquote contributive sono deliberate dal Consiglio di amministrazione e sono sottoposte all'approvazione della Giunta regionale.	Soppresso

Testo della Giunta regionale	Testo della Commissione
<p style="text-align: center;">Art. 18</p> <p style="text-align: center;">ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI</p> <p>L'accertamento e la riscossione dei contributi si effettuano in base alle norme stabilite dal regolamento di esecuzione.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 18</p> <p style="text-align: center;">ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI</p> <p>Idem</p> <p>Entro il mese di gennaio di ciascun anno, gli enti sono tenuti a trasmettere alla Amministrazione del Fondo un elenco nominativo, in duplice esemplare, dei dipendenti con l'indicazione della retribuzione annua contributiva riferita al 1° gennaio e computata in conformità di quanto stabilito dall'art. 15 dello statuto, l'ammontare dei contributi di previdenza e di anzianità nelle quote a carico del dipendente e dell'ente.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 19</p> <p style="text-align: center;">ORGANI DEL FONDO</p> <p>Sono organi del Fondo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) il Consiglio di amministrazione; 2) il Presidente; 3) il Collegio sindacale. 	<p style="text-align: center;">Art. 19</p> <p style="text-align: center;">ORGANI DEL FONDO</p> <p>Idem</p> <p>Idem</p> <p>Idem</p> <p>Idem</p>
<p style="text-align: center;">Art. 20</p> <p style="text-align: center;">COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>Il Consiglio di amministrazione si compone dei seguenti membri ed è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta, su proposta dell'Assessore al quale è affidata la materia della previdenza sociale:</p>	<p style="text-align: center;">Art. 20</p> <p style="text-align: center;">COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>Idem</p>

Testo della Giunta regionale

Testo della Commissione

a) da un rappresentante dell'Assessorato regionale al quale è assegnata la materia della previdenza sociale;

b) da quattro rappresentanti delle Amministrazioni degli enti locali, due per ciascuna provincia, designati mediante referendum dalle Amministrazioni stesse;

c) da due rappresentanti delle Amministrazioni provinciali, uno per ciascuna delle due Province, designati dalle Giunte provinciali;

d) da sei rappresentanti del personale, tre per ciascuna provincia, designati dalle organizzazioni sindacali provinciali;

e) da due pensionati, uno per ciascuna provincia, designati dalla categoria.

Art. 21

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione provvede alla nomina del Presidente scelto fra i membri del Consiglio stesso ed alla nomina del Vice Presidente, scelto, quest'ultimo, fra gli stessi membri del Consiglio, della provincia diversa da quella del Presidente.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni; in caso di sostituzione dei membri, i sostituti durano in carica fino alla scadenza del quadriennio.

Funge da segretario, nelle riunioni del Consiglio di amministrazione, il dirigente dei servizi di gestione del Fondo.

La composizione del Consiglio di amministrazione deve adeguarsi possibilmente alla consistenza numerica dei gruppi linguistici cui appartengono gli iscritti al Fondo.

Idem

...degli enti di cui all'art. 1, esclusa la Regione e le Province, due per ciascuna provincia, di cui uno per i Comuni e gli ECA, designato dal Consorzio dei Comuni o d'intesa fra gli enti, e l'altro d'intesa fra gli enti;

Idem

...provinciali di categoria, più rappresentative;

Idem

Art. 21

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

...del Consiglio e di gruppo linguistico diverso da quello del Presidente.

Idem

Idem

...deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici come sono rappresentati in Consiglio regionale.

Testo della Giunta regionale	Testo della Commissione
Art. 22	Art. 22
FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di amministrazione delibera:	Idem
1) sulle direttive generali per la gestione del Fondo e sul suo funzionamento;	Idem
2) sui bilanci preventivi e consuntivi;	Idem
3) sulla ripartizione delle entrate ordinarie e straordinarie tra le singole gestioni;	Idem
4) sui criteri da seguire per l'impiego dei fondi disponibili;	Idem
5) sull'accettazione delle erogazioni straordinarie, lasciti e donazioni;	Idem
6) sulle eventuali modifiche delle aliquote contributive;	Soppresso
7) sull'ordinamento degli uffici e del personale;	6) sull'ordinamento ...
8) su ogni altra questione riguardante l'applicazione del presente statuto e del regolamento.	7) su ogni altra ...
Art. 23	Art. 23
FUNZIONI DEL PRESIDENTE	FUNZIONI DEL PRESIDENTE
Il Presidente:	Idem
1) ha la legale rappresentanza del Fondo;	Idem
2) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione;	Idem
3) formula l'ordine del giorno e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione;	Idem
4) firma gli atti e documenti che comportano impegni del Fondo.	Idem
In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.	Idem

Testo della Giunta regionale

Testo della Commissione

Art. 24

IL COLLEGIO SINDACALE

Il collegio sindacale è costituito da tre membri di cui uno designato dalla Giunta regionale e due designati tra i dipendenti degli enti locali scelti dalle rispettive organizzazioni sindacali.

Il collegio sindacale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta, su proposta dell'Assessore regionale al quale è affidata la materia della previdenza sociale e dura in carica quattro anni.

Art. 25

FUNZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE

I sindaci intervengono alle riunioni del Consiglio di amministrazione senza voto deliberativo ed esercitano le loro funzioni secondo le norme contenute negli artt. 2403 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili.

Art. 26

DEL PATRIMONIO

Il patrimonio del Fondo, è costituito:

a) dai beni immobili e mobili e dai valori che per acquisti, lasciti o donazioni, o per qualunque altro titolo sono di proprietà del Fondo;

Il Presidente del Consiglio di amministrazione può delegare l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 16 bis al Vice Presidente.

Art. 24

IL COLLEGIO SINDACALE

... designato dal Consiglio regionale, uno dal Consiglio provinciale di Trento e uno dal Consiglio provinciale di Bolzano.

...della Giunta e dura in carica quattro anni.

Art. 25

FUNZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE

Idem

Art. 26

DEL PATRIMONIO

Idem

Idem

Testo della Giunta regionale	Testo della Commissione
<p>b) dalle somme destinate a formare le riserve e gli accantonamenti previsti dallo statuto e dal regolamento.</p>	<p>...previsti dallo statuto.</p>
Art. 27	Art. 27
INVESTIMENTI PATRIMONIALI	INVESTIMENTI PATRIMONIALI
<p>I capitali disponibili del Fondo possono essere impiegati:</p>	<p>Idem</p>
<p>a) in beni immobili;</p>	<p>a) in beni immobili, mediante deliberazione da approvarsi a maggioranza dei tre quarti dei componenti del consiglio di amministrazione;</p>
<p>b) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;</p>	<p>Idem</p>
<p>c) in depositi fruttiferi presso gli Istituti di credito operanti nella regione di notoria solidità;</p>	<p>Idem</p>
<p>d) in tutti gli altri modi deliberati dal Consiglio di amministrazione.</p>	<p>Soppresso</p>
Art. 28	Art. 28
NORME TRANSITORIE	NORME TRANSITORIE
<p>In sede di prima applicazione del presente statuto, alla direzione dei servizi amministrativi del Fondo sarà provveduto mediante incarico da conferirsi con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore al quale è affidata la materia della previdenza sociale.</p>	<p>Idem</p>
<p>Per i servizi amministrativi e tecnici viene provveduto parimenti mediante incarichi straordinari conferiti dal Consiglio di amministrazione a personale di ruolo di enti locali. I dipendenti di ruolo incaricati presso gli uf-</p>	<p>Idem</p>

Testo della Giunta regionale

Testo della Commissione

fici del Fondo, assumono la posizione di comando.

Il Consiglio di amministrazione del Fondo, entro un anno dalla data di entrata in vigore del Fondo, dovrà provvedere ad emanare in apposito regolamento le norme relative alla pianta organica ed alle retribuzioni del personale del Fondo.

Idem

Nelle assunzioni del personale si seguirà il criterio di adeguare la composizione numerica alla consistenza dei gruppi linguistici come sono rappresentati in Consiglio regionale.

Per la destinazione in servizio presso gli uffici di Bolzano è richiesta una conoscenza delle lingue italiana e tedesca tale da garantire il soddisfacente svolgimento delle funzioni e delle mansioni inerenti all'ufficio.

PRESIDENTE: È aperta la discussione generale; chi chiede la parola? Se nessuno chiede la parola, dichiaro chiusa la discussione generale e metto ai voti il passaggio alla discussione articolata: approvato ad unanimità.

L'articolo unico della legge va votato alla fine. Bisogna prima procedere all'esame dello Statuto.

Articolo 1, dello Statuto, nel testo proposto dalla Commissione.

Art. 1

ISTITUZIONE DEL FONDO

È istituito il Fondo di previdenza e di quiescenza per i dipendenti dalla Regione Trentino-Alto Adige, dalle Province auto-

me di Trento e di Bolzano, dai Comuni della regione, dagli Enti provinciali per il turismo, dalle Aziende autonome di cura, soggiorno o turismo, dagli Istituti autonomi case popolari, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, dalle aziende municipalizzate o consorziali o provincializzate, dalle amministrazioni separate usi civici, dai consorzi di diritto pubblico fra gli enti sopra elencati esistenti nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige.

Il Fondo di previdenza e quiescenza, che in seguito sarà richiamato con la denominazione di « Fondo », ha personalità giuridica di diritto pubblico e gestione autonoma; ha sede legale in Trento e, per gli affari concernenti la provincia di Bolzano, un ufficio in Bolzano ed è sottoposto alla vigilanza della Giunta regionale.

Pongo in votazione l'art. 1, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 2 SCOPI DEL FONDO

Il Fondo provvede alla gestione del trattamento di pensione e della indennità di fine servizio a favore del personale indicato nel precedente articolo, nelle forme e con le modalità previste dal presente Statuto e dal proprio regolamento.

Pongo in votazione l'art. 2, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 3 ISCRIZIONE AL FONDO

Al Fondo in oggetto sono iscritti obbligatoriamente tutti i dipendenti degli enti di cui all'art. 1 esistenti nel territorio della Regione, comunque assunti e qualificati, purché sussista nei loro confronti un rapporto continuativo di impiego o di lavoro subordinato ed essi siano adibiti ai servizi di istituto.

Pongo in votazione l'art. 3, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 4 TRATTAMENTO DI PENSIONE

Agli iscritti al Fondo viene assicurato il trattamento di pensione nella misura e con le norme stabilite dal presente Statuto e dal regolamento.

Tale trattamento sostituisce ed assorbe i trattamenti di previdenza e quiescenza in atto, esclusi quelli cumulabili.

Per i periodi di servizio prestati anteriormente alla iscrizione al Fondo, questo si sostituisce all'iscritto nei corrispondenti diritti da esso maturati nei confronti degli altri Istituti previdenziali nelle forme e con le modalità che saranno indicate nel regolamento, e

provvede alla liquidazione del trattamento previsto dal presente Statuto per l'intero periodo di servizio utile.

Pongo in votazione l'art. 4, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Ora leggo l'art. 5 nel testo della Commissione:

Art. 5 MISURA DEL TRATTAMENTO DI PENSIONE

Il Fondo provvede alla liquidazione del seguente trattamento di pensione:

A) - *Pensione diretta. Al dipendente che cessi dal servizio dopo 15 anni di servizio utile, con età non inferiore ai 60 anni se uomo o ai 55 anni se donna, o con età inferiore ai limiti predetti se la cessazione dal servizio è causata da inabilità fisica, spetta una pensione annua in ragione del 52 per cento dell'ultima retribuzione annua contributiva, aumentata del 2,40 per cento per ogni anno successivo di servizio utile, fino a raggiungere la misura del 100 per cento al compimento del 35° anno di servizio utile a pensione. La pensione diretta, nella misura indicata dal precedente comma, spetta ugualmente al dipendente che abbia 20 anni di servizio utile e cessi dal servizio per dimissioni volontarie qualunque sia l'età all'atto del collocamento a riposo.*

B) - *Pensione indiretta spetta alla vedova del dipendente deceduto in attività di servizio dopo almeno 15 anni di servizio, o pensione di reversibilità alla vedova del pensionato, in ragione del 60 per cento della pensione calcolata nei modi indicati alla lettera A), aumentata del 10 per cento per ogni minore a carico, fino ad un massimo del 90 per cento.*

Il passaggio a successivo matrimonio, fa decadere il diritto di pensione alla vedova, mentre nei confronti degli orfani la pensione viene corrisposta nella misura del 40 per cento per uno o due orfani e del 50 per cento per tre o più orfani.

In caso di orfani soli per decesso di entrambi i genitori, la pensione viene corrisposta in ragione del 50 per cento per il primo orfano aumentata del 10 per cento per ogni orfano successivo fino ad un massimo del 90 per cento.

Per figlio a carico o per orfano si intende il figlio minore degli anni 21; tale limite è prorogabile fino al 26° anno di età in caso di frequenza in Istituti superiori di istruzione (Università, accademie, ecc.).

È fatto salvo ogni diritto previsto dalla legge per i figli interdetti o inabilitati.

C) - In assenza di orfani, la pensione indiretta o quella di reversibilità viene corrisposta nella misura sottoindicata:

1) - il 60 per cento al vedovo della dipendente qualora risulti a carico e permanentemente inabile a qualsiasi lavoro;

2) - il 60 per cento al vedovo della dipendente, qualora, divenuto permanentemente inabile al lavoro dopo la morte della coniuge o avendo superato il 70° anno di età, non goda, a qualsiasi titolo, di altro trattamento di previdenza o di quiescenza;

3) - il 50 per cento ad un genitore ed il 60 per cento ad entrambi i genitori che risultino completamente a carico ed inabili permanentemente a qualsiasi lavoro. L'inabilità è presunta con il 70° anno di età;

4) - il 50 per cento ai fratelli o sorelle inabili permanentemente a qualsiasi lavoro e che risultino a carico senza che esistano altri parenti obbligati al loro mantenimento.

D) - Indennità « una tantum » in luogo della pensione qualora la durata del servizio utile non dia diritto a pensione.

Tale indennità viene corrisposta all'iscritto che cessi dal servizio con una anzianità di iscrizione di almeno un anno ed inferiore ai 15 anni, ed è pari ad un dodicesimo dell'ultima retribuzione annua contributiva per ogni anno di servizio utile.

Qualora la cessazione dal servizio avvenga per dimissioni volontarie senza aver raggiunto una anzianità di iscrizione di cinque anni, l'indennità di cui al comma precedente è ridotta del 50 per cento.

È stato presentato un emendamento aggiuntivo da parte della Giunta regionale: « Al personale di ruolo e non di ruolo, dipendente da enti iscritti al fondo di previdenza, che venga a cessare dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi lavoro, rispettivamente ai superstiti aventi diritto alla reversibilità della pensione, in caso di morte del dipendente, purché abbia compiuti 10 anni di servizio presso gli enti predetti, è corrisposta, a carico del bilancio del fondo di previdenza e qualora l'avente diritto rinunci all'indennità « una tantum » di cui alla lettera D) del presente articolo, una pensione di importo pari al trattamento economico iniziale previsto per l'ultimo grado della gerarchia dell'ente presso il quale ha prestato servizio.

Qualora il dipendente abbia già maturato il diritto a pensione o assegno di previdenza presso altro ente, il Fondo pensioni corrisponderà soltanto l'integrazione fino al raggiungimento della misura prevista per il trattamento di pensione di cui al comma precedente.

In caso di decesso del pensionato il trattamento è reversibile ai superstiti secondo le norme precedenti ».

La parola al cons. Nardin.

NARDIN (P.C.I.): Sono lieto della presentazione di questo emendamento: se non fosse venuto dalla Giunta regionale lo avrei proposto io stesso.

Ora vorrei però fare ancora una proposta. Con questo provvedimento noi apportiamo una riforma ai criteri che hanno guidato finora nel nostro Paese la assegnazione delle pensioni; portiamo ulteriori innovazioni ad un processo che ne aveva anche precedentemente registrato parecchie. Devo dare atto che questo disegno di legge è altamente positivo e viene a soddisfare giuste esigenze del personale; potrà anche costituire un serio incentivo per l'avvio alla carriera pubbliche dei giovani che oggi le disertano, spesso allettati dalle più alte retribuzioni dei settori privati, senza riflettere spesso sul valore di una sicurezza per sé e per le loro famiglie, che è certamente meglio coperta dall'impiego pubblico. Se il Governo vorrà approvare questa nostra legge, noi avremo dato ai nostri dipendenti garanzia di un trattamento equivalente ad uno stato di sicurezza per loro stessi e per le loro famiglie.

Su questo articolo in particolare vorrei notare che è disposta la riduzione al 50 per cento dell'indennità di dimissione, quando non siano raggiunti i cinque anni di anzianità. È un principio questo assai diffuso, ma francamente non riesco a capirne il perché. Si dice che le dimissioni volontarie possono creare del turbamento nella vita dell'Ente pubblico. Ma questa è una considerazione che poteva avere qualche valore, forse, dieci anni fa, quando era estremamente difficile reperire elementi che avessero sufficiente preparazione ed istruzione. L'argomento non regge certamente oggi, in quanto sicuramente quelle difficoltà non esistono più, di fronte alla mutata situazione sociale, salvo forse per gli uffici tecnici, per i quali continua a manifestarsi

una notevole carenza di aspiranti. Io direi di togliere questo limite e di dare a chi presenti, in qualsiasi momento, le proprie dimissioni, quanto gli spetta, senza la decurtazione che rappresenta, mi pare, una misura punitiva non giustificabile: fa parte dei diritti della libertà dei cittadini anche quella di lasciare, oltre che di aspirare ad un posto presso un ente pubblico; e se costui, all'atto del lasciarlo, ha maturato dei diritti, non vedo proprio perché lo si debba punire decurtando questi diritti del 50 per cento.

Chiede formalmente alla Giunta di riconsiderare il problema e di modificare il comma relativo al problema discusso.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore Avancini.

AVANCINI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): Non penso assolutamente che la disposizione citata dal cons. Nardin possa avere carattere punitivo; però ci sembra che essa può rappresentare un freno opportuno all'esodo, contribuisce ad evitare troppe brevi permanenze.

Ritengo che la norma riguardante i servizi inferiori a cinque anni, sia utile e debba essere lasciata.

NARDIN (P.C.I.): Non è con questi provvedimenti che eviterete l'esodo!

PRESIDENTE: La parola al cons. Kappfinger.

KAPFINGER (S.V.P.): Ich möchte an den Herrn Assessor bzw. an den Ausschuss eine Frage richten. In diesem Artikel, Buchstabe B, auf Seite 4 heißt es dann im dritten Absatz unter anderem, daß Kinder, die Universitäten besuchen, bis zum 26. Lebensjahre

mit den Minderjährigen gleich berechnet werden. Nun möchte ich die Frage richten: Welche Hochschulstudien sind hier gemeint? Ist das Hochschulstudium auch im Ausland inbegriffen? Ich stelle diese Frage aus einem konkreten Grunde. Es ist mir bis heute noch nicht möglich gewesen von unserem Rechnungsamt in Trient Antwort darauf zu erhalten, ob die Kinderzulage für Kinder von Beamten des Regionaldienstes die im Ausland ihr Hochschulstudium absolvieren nach dem 21. Lebensjahre auch für diese gewährt wird. Ich beziehe mich da ganz speziell auf das Studium in Österreich. Auf Grund des Abkommens zwischen Österreich und Italien, das die gegenseitige Anerkennung der Studientitel beinhaltet, müßte das selbstverständlich so sein. Nicht so selbstverständlich scheint es dem Rechnungsamt in Trient zu sein, das vor Monaten gesagt hat, daß erst in Rom nachgefragt werden müsse. Ob diese Anfrage gemacht worden ist oder nicht und ob sie beantwortet wurde, weiß ich auch nicht. Ich habe jedenfalls in dieser Sache bis heute keine Antwort erhalten. Nun, wenn zur Zeit, wie es scheint, es schon fraglich ist, ob die Kinderzulage für ein Kind über 21 Jahre und das an einer österreichischen Hochschule studiert, noch weiterhin gegeben wird, dann glaube ich um so eher, daß meine Frage in diesem Falle berechtigt ist. Ich möchte bitten, hierauf nach Möglichkeit eine präzise Antwort zu geben, respektive vorzusehen, welche Fälle für dieses Hochschulstudium gedacht sind. Ich wiederhole noch einmal: Für uns ist ja grundlegend, daß auch das Hochschulstudium in Österreich, das auf Grund des Studienabkommens rechtlich gleichgestellt ist, inbegriffen wird. Schaffen wir deshalb, sollte keine Klarheit bestehen, wenigstens in diesem Gesetz jetzt Klarheit.

(Vorrei rivolgere una domanda all'Assessore e rispettivamente alla Giunta. Alla lettera B del presente articolo, nel terzo capoverso di pagina 4, si stabilisce fra l'altro che i figli di dipendenti fino al 26esimo anno di età siano equiparati ai minorenni quando frequentino un istituto universitario. A quali università ci si riferisce ed è compresa anche l'istruzione universitaria compiuta all'estero? Questa mia domanda ha un motivo concreto: finora non mi è stato possibile avere una risposta dal nostro ufficio ragioneria di Trento alla questione se le quote aggiuntive vengano concesse anche per i figli di dipendenti regionali che abbiano superato i 21 anni e che studino all'estero. Mi riferisco qui particolarmente agli studi universitari compiuti in Austria: in base all'accordo fra l'Austria e l'Italia, accordo che stabilisce il reciproco riconoscimento dei titoli di studio, ciò dovrebbe essere logico. Logico non sembra invece all'ufficio ragioneria di Trento, il quale alcuni mesi fa ha risposto di dover prima chiedere a Roma. Non so se la domanda sia stata fatta né se sia giunta la risposta; in ogni modo finora non mi è stato risposto sull'argomento. Se ora, come sembra, è problematica la concessione delle quote aggiuntive per i figli maggiori di 21 anno che studino presso istituti superiori austriaci, allora credo che la mia domanda sia ancora più giustificata. Pregherei di darmi possibilmente una risposta precisa e che nella legge siano previsti i casi possibili. Ripeto: per noi è fondamentale che venga compresa anche la frequenza ad istituti universitari austriaci, i quali in base all'accordo sugli studi sono equiparati a quelli nazionali. Se mancasse la necessaria chiarezza, facciamo ora almeno in questa legge una precisazione).

PRESIDENTE: La parola all'Assessore Avancini.

AVANCINI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): Non ho partecipato ai lavori della Commissione quando è stato discusso questo articolo. Certo è che non è assolutamente intendimento della Giunta regionale di mettere delle limitazioni per problemi di confine. Il testo non dice che le concessioni siano a beneficio di studenti delle Università in Italia e altrove; e penso che tutte le università debbano ritenersi comprese.

Se la ragioneria ha diramato particolari disposizioni io non lo so: so che da parte della Giunta il beneficio vuol essere concesso a tutti gli universitari, sia che essi frequentino istituti italiani, sia che li frequentino altrove, in Austria, in Francia od in Egitto che sia.

PRESIDENTE: La parola al cons. Kapfinger.

KAPFINGER (S.V.P.): Ich kann mich mit dieser Antwort natürlich nicht zufrieden geben. Ich zweifle nicht am guten Willen des Gesetzgebers; ich zweifle auch nicht am guten Willen des Rechnungshofes; wohl aber habe ich begründete Zweifel, daß der Rechnungshof morgen in der Lage sein kann, den guten Willen des Ausschusses in die Wirklichkeit umzusetzen, wenn nicht die gesetzlichen Voraussetzungen dafür gegeben sind. Um das glaube ich geht es hier. Sonst hilft keine « buona disposizione » und nichts. Ich glaube es muß im Gesetz vorgesehen sein: Es sind die und die Fälle gleichgestellt. Ich spreche aus der täglichen Begebenheit: Bis heute hat niemand diese konkrete Frage aufgeworfen, ob ein Sohn, der in Österreich sein Hochschulstudium macht, nach Überschreitung des 21. Lebensjahres noch die Kinderzulage bis zu 26 Jahren erhält. Wollen wir hier neuer-

dings diesen Zweifel offen lassen? Mir kommt vor, es sollte etwas vorgesehen werden.

(Naturalmente non posso dichiararmi soddisfatto della risposta. Non dubito affatto della buona volontà del legislatore né di quella della Corte dei Conti, ho però fondati dubbi sul fatto se quest'ultima sia in grado di mettere in pratica per il futuro la buona volontà della Giunta quando manchino le premesse legislative. Credo che ora sia questo il nocciolo della questione e che non servano né la « buona disposizione » né altro. Credo che nella legge debbano essere previsti i casi di università parificate ai fini del trattamento in oggetto. Mi riferisco ad esperienze quotidiane: fino ad oggi nessuno ha ancor posto la domanda concreta se un figlio di dipendente regionale, che abbia superato il 21esimo anno e studi in Austria, abbia ancora diritto alle quote aggiuntive fino al 26esimo anno di età. Vogliamo lasciare di nuovo adito ai dubbi? Mi sembra che qui si debba aggiungere qualcosa).

AVANCINI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): La Corte dei Conti, veramente non c'entra. Si tratterebbe eventualmente della ragioneria o dell'amministrazione del fondo. Comunque, la prego di presentare un emendamento.

PRESIDENTE: Sospendiamo per 5 minuti.

(ore 10.25)

Ore 10.30

PRESIDENTE: La seduta riprende. È stato presentato un emendamento aggiuntivo all'art. 5 dai consiglieri della S.V.P. che dice:

« anche se frequentate all'estero »; si tratta delle università ed accademie.

Lo metto in votazione, se nessuno chiede la parola: è approvato all'unanimità.

Pongo ai voti l'emendamento della Giunta: unanimità.

Metto ora ai voti l'intero art. 5, con gli emendamenti, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato all'unanimità.

Art. 6

INDENNITA' DI FINE SERVIZIO

Oltre al trattamento previsto dal precedente articolo spetta all'iscritto cessato dal servizio per qualunque causa, o ai superstiti aventi diritto, una indennità di fine servizio in ragione di un dodicesimo dell'ultima retribuzione annua contributiva per ogni anno di servizio utile.

Tale indennità viene ridotta del 50 per cento nei casi di dimissioni volontarie prima che siano stati raggiunti cinque anni di anzianità utile.

La parola al cons. Vinante.

VINANTE (Segretario questore - P.S.I.): Anche questo articolo ripresenta il tema già sollevato dal cons. Nardin a proposito del precedente; nella sua ultima parte prevede una riduzione al 50 per cento dell'indennità di licenziamento, quando le dimissioni siano state presentate prima del compimento di cinque anni di servizio.

Vorrei ricordare che, un tempo, non era prevista la concessione di alcuna indennità di licenziamento; poi le indennità vennero istituite a metà; ora, in parecchie contrattazioni in sede nazionale, si è acceduto al principio che la indennità spetta al cento per cento anche nel caso di licenziamenti volontari dopo un solo anno di servizio. Anch'io sono con-

trario a questa disposizione in quanto essa viene a ledere la libertà del cittadino di dimettersi, quando lo ritenga opportuno e conveniente, per dedicarsi ad altre attività.

Veda l'Assessore se non convenga togliere questo comma; annuncio la presentazione di un emendamento in questo senso.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Nardin.

NARDIN (P.C.I.): La laconica risposta che il signor Assessore ha dato al mio precedente intervento non mi pare possa risolvere la questione. A me non pare che il diritto del funzionario di andarsene da un ente pubblico, e di avere quei dodicesimi di retribuzione che gli spettano a titolo di indennità di licenziamento, possa essere scalfito dall'ente pubblico. Si ritiene che questa concessione sia un incentivo ad andarsene? Ma voi predicate costantemente di liberalismo: e perché volete mettere limitazioni alla libertà dell'individuo? Tanto più che questi diritti sono costituiti dai suoi contributi; è noto infatti che i fondi relativi sono costituiti da quel « salario differito » che pure fa parte della retribuzione. Se il fatto delle dimissioni può creare degli scompensi in seno alle amministrazioni, ciò fa parte della logica delle cose, dei rischi che gli enti pubblici affrontano nelle assunzioni; non peggiori di certo di quelli connessi con l'assunzione di elementi che si dimostrano talora del tutto incapaci e che, tuttavia, rimangono al loro posto. Rischi ce ne sono dappertutto.

Al fondo di tutto rimane che questo comma costituisce in pratica una misura punitiva. È già stato ricordato che ad un tempo non spettava liquidazione alcuna; poi le lotte sindacali si svilupparono e portarono alla concessione del 50 per cento. Ricordo anche che

molti settori privati già riconoscono integralmente il diritto alla liquidazione, qualsiasi sia il tempo del servizio prestato. Perché un ente pubblico non può seguire questa prassi? Aggiorniamoci, colleghi. Abrogiamo questa norma e promuoviamo, invece, la modifica delle diverse disposizioni che a questo proposito vigono presso le Province autonome ed i comuni, affinché tutti si regolino in modo analogo. Non costa niente farlo.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Hier geht es also um die Abfertigung solcher Angestellter, die, bevor sie das Recht auf die volle Pension erreicht haben, aus eigener Initiative den Dienst in der Verwaltung aufgeben, was sie selbstverständlich ohne weiteres tun können. Hier ist also vorgesehen, daß dieselben erstens einmal anstelle der Pension einen Monatsgehalt pro Jahr auf Grund ihres letzten Gehalts bekommen und dann noch einmal einen halben Monatsgehalt pro Jahr. Wir wissen, daß es Verwaltungen gibt, zum Beispiel die Provinzverwaltungen, welche dasselbe vorsehen. Der Angestellte, der freiwillig den Dienst verläßt bevor er die volle Pension erwirbt, bekommt einen vollen Monatsgehalt und noch einmal zwei halbe Monatsgehälter. Mir scheint, es würde damit ein Zustand geschaffen, der geradezu einer Prämie gleichkommt für diejenigen, die vorzeitig den Dienst verlassen. Mir kommt vor, daß der Antrag, den zweiten Absatz des Art. 6 zu streichen, nur dann noch als gerecht erachtet werden könnte, wenn darauf Bezug genommen wird, daß diese Reduzierung auf die Hälfte im Falle des freiwilligen Dienstaustrittes dann stattfindet, wenn auf Grund der Personalordnung der entsprechenden Verwaltung ein ähnlicher

halber Monatsgehalt vorgesehen ist. Wenn er nicht vorgesehen ist, dann könnte man eventuell auch den Absatz streichen und also einen ganzen Monatsgehalt vorsehen. Aber wenn die Verwaltung bereits einen halben Monatsgehalt im Falle des freiwilligen Dienstaustrittes vorsieht, dann würden sich diese beiden halben Monatsgehälter zu einem ganzen Monatsgehalt ergänzen und damit würde der Erfordernis einer gerechten Behandlung Genüge getan. Ich wäre deshalb dagegen, daß dieser Absatz ohne weiteres gestrichen wird, bzw. daß der Absatz gegenüber demjenigen Personal aufrecht bleibt, das bereits von den Verwaltungen, nicht vom Pensionsfonds, einhalben Monatsgehalt bekommt.

(Si tratta qui dunque della liquidazione dovuta a quei dipendenti che lasciano il servizio in un'amministrazione di propria volontà prima di aver raggiunto il diritto alla pensione completa, cosa che possono fare naturalmente benissimo. Per costoro è già prevista la corresponsione, al posto della pensione, di una mensilità per ogni anno di servizio sulla base dell'ultima retribuzione ed inoltre un'altra mezza mensilità per anno. Sappiamo che alcune amministrazioni, per esempio quella provinciale, prevedono lo stesso trattamento. Un dipendente che lasci il servizio di propria volontà prima di aver raggiunto il diritto alla pensione riceverà dunque una mensilità per ogni anno di servizio ed oltre a ciò due mezza mensilità. Mi sembra che in tal modo si crei uno stato di cose che equivale quasi ad un premio per coloro che lasciano il servizio prima del termine. Mi sembra che la proposta di eliminare il secondo comma dell'art. 6 si potrebbe considerare giusta soltanto riferendosi al fatto che questa riduzione alla metà in caso di dimissioni volontarie si verifica quando in base al regolamento del personale dell'amministrazione corrispondente sia prevista un'ana-

loga mezza mensilità. Se questa non è prevista si potrebbe eventualmente eliminare questo comma e prevedere una mensilità intera; se però l'amministrazione stessa prevede già una mezza mensilità in caso di abbandono volontario del servizio, allora queste due mezze mensilità ne formerebbero una intera e con ciò sarebbe soddisfatta l'esigenza di un equo trattamento. Sono perciò contrario a che questo comma venga eliminato senz'altro, cioè a che il comma stesso rimanga in vigore per quel personale che già riceverebbe dalle amministrazioni, non dal fondo pensioni, una mensilità e mezza).

PRESIDENTE: La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): Mi pare chiaro che il tema abbia carattere generale e che debba considerare da una parte i diritti dei lavoratori, dall'altra l'interesse delle amministrazioni. Sono due posizioni completamente distinte e diverse. Non vi è materia di contendere, mi pare logico che non possiamo contrapporre, in questa discussione, i diritti dei lavoratori e i diritti dei datori di lavoro, perché si tratta di argomento che tocca i rapporti fra impiegato ed amministratore, che esula totalmente dal problema dei diritti maturati durante la prestazione. Teniamo distinti i temi; altro è quando si parla di diritti acquisiti e altro è il rapporto di impiego. In questo caso non è possibile togliere alcun diritto, perché quei diritti li ha maturati e sono suoi. Questo per quanto riguarda l'aspetto sindacale del diritto. Per quanti anni ha lavorato, se non giunge al minimo di servizio, non può avere la pensione, ma è altrettanto evidente che quel numero di anni egli ha lavorato e versato contributi e conseguito quindi diritti per quel determinato numero di anni.

Quando si parli di rapporto d'impiego invece, non è materia della nostra discussione.

Sono pienamente d'accordo pertanto con l'emendamento proposto dal collega Vinante.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore Avancini.

AVANCINI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): Le argomentazioni che sono state portate qui dai cons. Nardin, Vinante e Ceccon, sono serie, meritano ogni considerazione. I lavoratori hanno dei diritti che devono certamente essere tutelati. Il mio intervento precedente, laconico, aveva lo scopo di garantire le amministrazioni contro la possibile fuga degli elementi migliori.

D'altra parte sono d'accordo che bisogna dare al lavoratore tutto quanto gli spetta; per questo presenterò io un emendamento a nome della Giunta, nel tentativo di risolvere questa divergenza. L'emendamento prevede la riduzione al 50 per cento « qualora gli enti, presso cui il dipendente presta servizio, prevedano analogo trattamento ». Garantisco cioè, in ogni caso, la mensilità annua intera a titolo di indennità di licenziamento.

PRESIDENTE: La parola al cons. Nardin.

NARDIN (P.C.I.): Da un punto di vista del diritto, il problema si riduce a questo: il lavoratore versa un salario differito e matura il diritto alla liquidazione di una mensilità per ogni anno di servizio; questa liquidazione egli l'ha già pagata. Se ne va, deve percepire tanti dodicesimi quanti sono gli anni di servizio prestati.

Non possiamo accettare che un ente disponga ad un modo, un ente in un altro modo creando delle disparità di trattamento. Dob-

biamo prevedere per tutti i dipendenti parità di diritti, obbligando i comuni e gli enti ad unificarsi a questo criterio.

Non mi pare che si possa cambiare la nostra proposta; è più semplice di tutto abrogare il comma.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Wir haben uns als Kommission bemüht, bei der Regelung dieses Pensionsfonds einerseits die Belastung der örtlichen Körperschaften, angefangen von den Gemeinden, so gut es geht zu verringern. Denn wir wissen, daß nicht der letzte Grund weswegen die Gemeindefinanzen sich in der heutigen Lage befinden auch diese enorme Belastung durch die sogenannten Sozialversicherungsabgaben ist. Auf der anderen Seite ist es ja eine Tatsache, daß durch diese Neuregelung die Versicherungsleistungen, also die Rentenversicherungsleistungen, wesentlich verbessert werden. Obwohl die Belastung der örtlichen Körperschaften verringert ist, werden die Leistungen gegenüber den, die heute das halbstaatliche Institut erbringt, wesentlich verbessert. Und damit glaube ich hilft man einerseits der Gemeindeautonomie während andererseits die Sozialleistung an die Versicherten, die Pensionierten, verbessert wird. Jetzt soll das nach meiner Ansicht alles irgendwie in einer gerechten Weise auf beide Partner verteilt werden einerseits, und unter den verschiedenen Kategorien dieser Pensionierten soll nicht das Gleichgewicht gestört werden. Wir wissen, die Abgaben sind 3 zu 1, etwas mehr, 3,5 zu 1 im Verhältnis zwischen dem was die Gemeinde und dem was der Angestellte zahlt. Zum Fall der Angestellten, die vor Erreichung der Pensionsberechtigung freiwillig austreten: Hier ist vorgesehen,

daß sie die Hälfte der Abfertigung bekommen sowie einen halben Monatsgehalt und dann noch einmal einen halben Monatsgehalt als Abfertigung, also unter zwei verschiedenen Titeln einen gesamten Monatsgehalt. Es wird jetzt vorgeschlagen, daß aus einem Monatsgehalt ein halber plus ein ganzer werde, also eineinhalb Monatsgehälter, d.h. eine Verbesserung. Dazu kommt aber, daß verschiedene Gemeinden, die Provinzen, usw., vorsehen, daß sie als solche zusätzlich — abgesehen vom Pensionsfonds —, noch einmal mindestens einen halben Monatsgehalt in solchen Fällen zahlen, so daß es zwei volle Monatsgehälter werden. Mir scheint eine solche Regelung übertrieben, nicht zuletzt, weil sie den Dienstaustritt vor Erreichung eines bestimmten Dienstalters und vor Erreichung von 20 Jahren Dienstzeit geradezu fördert, was nicht im Interesse der Verwaltungen sein kann. Ich wäre daher im Sinne des Antrages, den der Assessor gestellt hat, der Ansicht, daß, wenn ein halber Monatsgehalt bereits durch die Personalordnung der Verwaltung, Gemeinde, Provinz, vorgesehen ist, daß es dann beim Monatsgehalt im Sinne des Pensionsfonds bleibt und nicht weiter erhöht wird; wenn hingegen die Verwaltung keinen solchen halben Monatsgehalt oder auch mehr vorsieht, daß dann auch dieser halbe Monatsgehalt zu einem ganzen gemacht wird, d.h., daß es vom Pensionsfonds her zu eineinhalb Monatsgehalt kommt. Aber mir scheint, daß wir auch hier ein gewisses Gleichgewicht wahren und vor allem ändern nicht geradezu den Ansporn zu freiwilligem Dienstaustritt vor Erreichung eines bestimmten Dienstalters geben müssen.

(In commissione ci siamo sforzati, trattando il regolamento di questo fondo pensioni, di alleggerire per quanto possibile gli oneri a carico degli enti locali, cominciando da quelli

dei Comuni. Sappiamo infatti che una delle ragioni principali per cui le finanze comunali si trovano nello stato attuale è da ricercarsi nel pesantissimo onere rappresentato dai cosiddetti contributi provvidenziali. D'altra parte è un fatto che con questo nuovo regolamento si migliorano sensibilmente le prestazioni assicurative e cioè le pensioni; sebbene gli oneri a carico degli enti locali siano diminuiti, le prestazioni risultano notevolmente migliorate in confronto a quelle attuali dell'istituto parastatale. Con ciò — credo — si aiuta la causa dell'autonomia comunale mentre d'altra parte le prestazioni sociali agli assicurati, i pensionati, sono migliorate. Mi sembra ora che tutto ciò dovrebbe venir ripartito equamente fra le due parti senza turbare l'equilibrio tra le varie categorie dei pensionati. Sappiamo che fra i contributi versati dal comune e quelli versati dal dipendente esiste un rapporto di 3 a 1, anzi più esattamente di 3,5 a 1.

Tornando al caso dei dipendenti che si licenziano prima di aver maturato la pensione: qui si prevede che essi ricevano la metà della liquidazione più mezza mensilità; oltre a ciò ancora un'altra mezza mensilità a titolo di liquidazione, cioè una mensilità intera a titoli diversi. Si propone ora di passare da una intera mensilità ad una mezza più un'intera, il che è già un miglioramento. A ciò si aggiunga che molti Comuni, le Province ecc., prevedono in questi casi di versare in proprio al dipendente — separatamente cioè dal fondo pensioni — ancora almeno una mezza mensilità, in totale dunque si arriverebbe a due mensilità. Mi sembra che tale regolamento sia eccessivo, non da ultimo perché esso incoraggia addirittura l'abbandono del servizio prima di aver raggiunto una determinata anzianità o 20 anni di servizio, ciò che non può essere nell'interesse dell'amministrazione. Io sarei perciò propenso a quanto proposto dall'Asses-

sore, a che cioè, se l'ordinamento del personale dell'amministrazione, Comune o Provincia prevede già una mezza mensilità, si rimanga alla mensilità prevista dal fondo pensioni senza aumentarla ancora: se invece l'amministrazione non prevede questa mezza mensilità o più, anche la mezza mensilità del fondo pensioni dovrà essere trasformata in una intera raggiungendo così una mensilità e mezza da parte del fondo. Mi sembra però che anche qui si debba mantenere un certo equilibrio e soprattutto non si debba dare addirittura un incoraggiamento a lasciare il servizio prima di aver raggiunta una determinata anzianità).

PRESIDENTE: La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): L'incentivo ad abbandonare il servizio non è certamente in questo provvedimento. D'altronde non possiamo dimenticare che quando le amministrazioni pubbliche ritennero che questo fosse il loro interesse, gli incentivi all'abbandono vennero addirittura col regalo di anni di anzianità, di servizio non compiuto, per consentire ai dipendenti di raggiungere il minimo pensabile. Non mi pare che l'opinione del cons. Benedikter possa essere accolta, né comprendo l'emendamento dell'Assessore, perché costituisce una conferma di quella sovrana irresponsabilità che il legislatore italiano usa assumersi con troppa facilità. Loro ricorderanno, nel campo dei dipendenti pubblici, le indennità che portavano il nome dei Ministri; ricorderanno l'indennità Scelba, imposta, concessa, non concessa. Ricorderanno la catena degli scioperi giustamente indetti dalle organizzazioni sindacali.

Noi stiamo introducendo il concetto, anche nel campo assistenziale, di sostituire al diritto generale diritti particolari, ed è un prin-

cipio che non possiamo accettare. Bisogna garantire il diritto generale, solo così facendo faremo cosa giusta e tutelando il lavoratore faremo, in definitiva, anche l'interesse delle amministrazioni.

AVANCINI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): L'emendamento della Giunta tutela, mi pare, sia il diritto dei lavoratori che l'interesse delle amministrazioni. Mi pare che possa essere accettato: eliminiamo i possibili inconvenienti e garantiamo l'autonomia delle amministrazioni.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento soppressivo dell'ultimo capoverso dell'art. 6, presentato da Vinante ed altri. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano: 6 favorevoli, maggioranza contraria. L'emendamento non è accolto.

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo della Giunta regionale, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 6 astenuti.

Pongo ai voti ora l'intero art. 6, così emendato; chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato ad unanimità.

Art. 7

PENSIONE DI PRIVILEGIO

Al dipendente che cessi dal servizio, qualunque sia la durata di esso, per inabilità fisica permanente, avvenuta in servizio e per causa di servizio, spetta la pensione di privilegio, calcolata nei modi indicati dall'art. 5, lett. A), aumentata del 10 per cento.

Tale pensione di privilegio non potrà essere comunque inferiore ai due terzi dell'ultima retribuzione annua contributiva.

La pensione indiretta o di reversibilità di privilegio viene mantenuta nella stessa misura a favore della vedova.

L'accertamento del diritto alla pensione di privilegio si effettua con le norme indicate nel regolamento di esecuzione.

Pongo in votazione l'art. 7, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 8

RILIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE

Il trattamento di pensione corrisposto ai sensi del precedente art. 5, lett. A), B), C), è soggetto a riliquidazione qualora gli enti, con provvedimenti a carattere generale, provvedano a modificare il trattamento economico in vigore.

La riliquidazione viene effettuata, ferma restando l'anzianità di servizio, in base alla nuova retribuzione annua pensionabile che sarebbe attribuita al dipendente se fosse in servizio.

Pongo in votazione l'art. 8, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 9

SERVIZI UTILI

Sono utili ai fini del conseguimento del diritto e della misura del trattamento previsto all'art. 5:

a) *i servizi comunque prestati con diritto a retribuzione alle dipendenze degli enti di cui all'art. 1 con iscrizione obbligatoria presso istituti, fondi o casse previsti dalle leggi;*

b) *i servizi riscattati;*

c) *i periodi di tempo trascorsi in aspettativa per motivi di salute o indisponibilità.*

In tali posizioni, i contributi sono liquidati sulla retribuzione cui l'iscritto avrebbe avuto diritto se fosse rimasto in servizio attivo, salvo rivalsa da parte dell'ente verso l'iscritto della quota a suo carico;

d) *le campagne di guerra e le ricompense al valor militare, comprese quelle di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, secondo le norme stabilite dal regolamento.*

Pongo in votazione l'art. 9, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 10

SERVIZI ALLE DIPENDENZE DELLO STATO

I servizi di ruolo o quelli riscattati prestati alle dipendenze dello Stato sono utili ai fini della determinazione dell'anzianità per il conseguimento del trattamento di pensione previsto dal presente Statuto.

In tali casi la pensione viene liquidata per il complessivo periodo di servizio, salvo rivalsa a carico dello Stato della quota di pensione riferita al periodo di servizio prestato alle dipendenze dello Stato.

Pongo in votazione l'art. 10, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 11

RISCATTI

È data facoltà inoltre all'iscritto, ai soli effetti del trattamento di pensione indicato all'art. 5, di riscattare fino ad un massimo di anni quindici:

a) *i servizi comunque prestati in territorio nazionale o all'estero alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, enti di diritto pubblico ovvero enti od aziende esercenti un pubblico servizio;*

b) *il servizio militare di leva e quello per richiamo non computabile a norma di legge;*

c) *il periodo di durata legale di un solo corso universitario o equiparato, purché non sia contemporaneo a servizi coperti da iscri-*

zione e la laurea od altro titolo accademico sia richiesto per l'ammissione al posto.

Le domande di riscatto possono essere validamente presentate dall'iscritto nel corso del servizio e dal medesimo o dai superstiti aventi diritto entro novanta giorni dalla data di cessazione dal servizio.

Pongo in votazione l'art. 11, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 12

CONTRIBUTI DI RISCATTO

I contributi per i servizi ammessi a riscatto vengono calcolati in ragione del 17,50 per cento della retribuzione annua pensionabile riferita alla data della domanda per ogni anno di servizio da riscattare.

I contributi di riscatto sono aumentati degli interessi annui del 6 per cento calcolati dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da riscattare fino alla data della domanda.

Pongo in votazione l'art. 12, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 13

SISTEMAZIONE SERVIZI PRECEDENTI

Le amministrazioni e gli enti indicati all'art. 1 del presente Statuto che non abbiano provveduto alla iscrizione del proprio personale presso gli enti di previdenza previsti dalla legge o vi abbiano provveduto con decorrenza posteriore all'inizio del servizio perché non obbligati precedentemente, possono chiedere la sistemazione della iscrizione.

La sistemazione avviene con il versamento dei contributi in base alla retribuzione dei dipendenti da sistemare ed alle percentuali contributive all'atto della domanda, aumentati degli interessi annui del 6 per cento calcolati

dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da sistemare, fino alla data della domanda.

Pongo in votazione l'art. 13, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 14

ISCRIZIONE I.N.P.S.

Gli iscritti al Fondo, che all'atto della cessazione dal servizio non conseguano diritto alla pensione, possono chiedere, a norma dell'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 322, la costituzione, per il corrispondente periodo di iscrizione al Fondo, della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti presso l'INPS, mediante versamento dei contributi calcolati sulle stesse retribuzioni contributive.

L'importo di tali contributi viene detratto dall'ammontare della indennità « una tantum » liquidata dal Fondo a sensi dell'art. 5, lett. D), del presente Statuto.

Pongo in votazione l'art. 14, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 15

REISCRIZIONE A CASSE DI PREVIDENZA

Gli iscritti al Fondo pensione che passano alle dipendenze dello Stato o di altri enti locali fuori del territorio regionale, possono chiedere la costituzione, per il corrispondente periodo di iscrizione al Fondo, della posizione assicurativa presso le rispettive Casse di previdenza o Cassa pensione amministrata dalla Direzione generale Istituti di previdenza del Ministero del Tesoro, a sensi delle norme vigenti, mediante versamento dei contributi calcolati sulle stesse retribuzioni contributive.

L'importo di tali contributi verrà detratto dall'ammontare dell'indennità « una tantum » liquidata dal Fondo.

Pongo in votazione l'art. 15, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 16

SERVIZI CONTEMPORANEI

I servizi contemporaneamente prestati presso enti diversi non sono cumulabili né agli effetti dell'anzianità né agli effetti della contribuzione.

Resta a carico dell'amministrazione che corrisponde la retribuzione maggiore l'obbligo del versamento dell'aliquota prevista dalla presente legge.

Pongo in votazione l'art. 16, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 16 bis

NORME PROCEDURALI - RICORSI

La liquidazione o la riliquidazione della pensione diretta, indiretta, di reversibilità o di privilegio e la liquidazione delle indennità previste dal presente Statuto avvengono su domanda degli interessati, documentata a norma del regolamento di esecuzione. La liquidazione avviene con decisione del Presidente del Consiglio di amministrazione entro 60 giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta all'Ufficio di Trento o di Bolzano secondo la rispettiva competenza territoriale. In caso di liquidazione ritardata oltre il termine predetto saranno applicati a carico del Fondo gli interessi di mora nella misura del 6 per cento.

Il riconoscimento, il riscatto o la sistemazione di anni di servizio utile ai fini della pensione avviene parimenti su domanda degli interessati, documentata a norma del regola-

mento di esecuzione. Il Presidente del Consiglio di amministrazione decide sulle domande entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda. In mancanza di decisione del Presidente entro tale termine, l'istanza si intende accolta.

Contro le decisioni del Presidente del Consiglio di amministrazione l'iscritto ha facoltà di ricorrere al Consiglio di amministrazione entro 30 giorni dalla data di avvenuta notifica della decisione; il Consiglio di amministrazione decide entro 60 giorni dalla data di notificazione del ricorso. In mancanza di tale decisione il ricorso si intende accolto.

Contro i provvedimenti del Consiglio di amministrazione è ammesso ricorso alla Giunta regionale entro 30 giorni dalla notifica; la Giunta regionale decide con propria deliberazione entro 60 giorni dalla data del ricorso. In mancanza di tale decisione il ricorso si intende accolto.

Pongo in votazione l'art. 16 bis, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 17

ENTRATE DEL FONDO

Costituiscono le entrate del Fondo:

- 1) il contributo annuo in misura del 13,50 per cento a carico dell'ente e del 4 per cento a carico dell'iscritto per la gestione del trattamento di pensione previsto dall'art. 5, lettere A), B), C), D);*
- 2) il contributo annuo del 3 per cento a carico degli enti e del 2 per cento a carico dei dipendenti per la gestione dell'indennità di fine servizio prevista dall'art. 6;*
- 3) i redditi patrimoniali;*
- 4) le erogazioni straordinarie di enti;*
- 5) i lasciti e le donazioni.*

I contributi di cui ai punti 1) e 2) vengono applicati sull'ammontare lordo della retribuzione annua complessiva goduta dal dipendente, intesa nel complesso degli emolumenti a carattere fisso e continuativo, in denaro od in natura, con esclusione delle quote complementari per carichi di famiglia e del compenso per lavoro straordinario.

La retribuzione sopra indicata assume la denominazione di « retribuzione annua contributiva ».

Pongo in votazione l'art. 17, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 18

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI

L'accertamento e la riscossione dei contributi si effettuano in base alle norme stabilite dal regolamento di esecuzione.

Entro il mese di gennaio di ciascun anno, gli enti sono tenuti a trasmettere all'Amministrazione del Fondo un elenco nominativo, in duplice esemplare, dei dipendenti con l'indicazione della retribuzione annua contributiva, riferita al 1° gennaio e computata in conformità di quanto stabilito dall'art. 15 dello Statuto, e dell'ammontare dei contributi di previdenza e di anzianità nelle quote a carico del dipendente e dell'ente.

Pongo in votazione l'art. 18, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 19

ORGANI DEL FONDO

Sono organi del Fondo:

- 1) il Consiglio di amministrazione;*
- 2) il Presidente;*
- 3) il Collegio sindacale.*

Pongo in votazione l'art. 19, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 20

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione si compone dei seguenti membri ed è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta, su proposta dell'Assessore al quale è affidata la materia della previdenza sociale:

a) *da un rappresentante dell'Assessorato regionale al quale è assegnata la materia della previdenza sociale;*

b) *da quattro rappresentanti degli enti di cui all'art. 1, esclusa la Regione e le Province, due per ciascuna provincia, di cui uno per i Comuni e gli ECA, designato dal Consorzio dei Comuni o d'intesa fra gli enti, e l'altro d'intesa fra gli enti;*

c) *da due rappresentanti delle Amministrazioni provinciali, uno per ciascuna delle due Province, designati dalle Giunte provinciali;*

d) *da sei rappresentanti del personale, tre per ciascuna provincia, designati dalle organizzazioni sindacali provinciali di categoria più rappresentative;*

e) *da due pensionati, uno per ciascuna provincia, designati dalla categoria.*

È stato proposto un emendamento a firma Panizza, Perazzolli e un altro, che propone di inserire un nuovo punto a): « dal Presidente, nominato d'intesa con le Giunte provinciali ».

La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Dieser Vorsitzende soll ja vom Präsidenten des Regional-

ausschusses im Einvernehmen mit den Landesausschüssen ernannt werden. Aber es soll damit nicht die Anzahl der Mitglieder erhöht werden — soviel hätte ich verstanden —, es sollen nicht noch ein oder zwei Mitglieder zu den bereits vorgesehenen Mitgliedern dazukommen? Soll zu den bereits vorgesehenen 15 Mitgliedern noch ein Präsident dazukommen? Dann müßte diese Abänderung im Art. 21 beantragt werden, wo es um die Ernennung des Präsidenten geht.

(Questo Presidente dovrebbe essere nominato dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con le Giunte provinciali. Con ciò non si dovrebbe però aumentare il numero dei membri — io avrei capito così —, non si dovrebbe aggiungere ancora uno o due membri a quelli già previsti? Ai quindici membri già previsti si aggiungerà ancora un Presidente? In questo caso l'emendamento dovrebbe proporsi all'art. 21 dove si tratta della nomina del Presidente).

PRESIDENTE: La parola al cons. Panizza.

PANIZZA (D.C.): All'art. 21 verrebbe proposto un emendamento sostitutivo per precisare che il Vicepresidente viene scelto fra i membri del Consiglio della provincia diversa da quella del Presidente. I membri diventano effettivamente sedici.

(Assume la presidenza il Vicepresidente Rosa)

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

È posto in votazione l'art. 20 così emendato, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato all'unanimità.

Art. 21

DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione provvede alla nomina del Presidente scelto fra i membri del Consiglio stesso ed alla nomina del Vicepresidente, scelto, quest'ultimo fra gli stessi membri del Consiglio e di gruppo linguistico diverso da quello del Presidente.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni; in caso di sostituzione dei membri i sostituti durano in carica fino alla scadenza del quadriennio.

Funge da segretario, nelle riunioni del Consiglio di amministrazione, il dirigente dei servizi di gestione del Fondo.

La composizione del Consiglio di amministrazione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici come sono rappresentati in Consiglio regionale.

È stato presentato un emendamento soppressivo e sostitutivo del primo comma, che dice: « Il consiglio di amministrazione provvede alla nomina del Vicepresidente tra i membri del Consiglio stesso, scelto fra i membri della Provincia diversa da quella del Presidente ».

La parola al cons. Panizza.

PANIZZA (D.C.): Sostituisce solo il primo comma e correttamente si dovrebbe dire: « di gruppo linguistico diverso da quello del Presidente », non « della Provincia ».

PRESIDENTE: Resta allora il testo della Commissione con questa specificazione. Pongo in votazione l'emendamento, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato ad unanimità.

Pongo in votazione l'art. 21 emendato, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato ad unanimità.

Art. 22

FUNZIONI DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione delibera:

- 1) sulle direttive generali per la gestione del Fondo e sul suo funzionamento;*
- 2) sui bilanci preventivi e consuntivi;*
- 3) sulla ripartizione delle entrate ordinarie e straordinarie tra le singole gestioni;*
- 4) sui criteri da seguire per l'impiego dei fondi disponibili;*
- 5) sull'accettazione delle erogazioni straordinarie, dei lasciti e delle donazioni;*
- 6) sull'ordinamento degli uffici e del personale;*
- 7) su ogni altra questione riguardante l'applicazione del presente Statuto e del regolamento.*

Pongo in votazione l'art. 22, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 23

FUNZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente:

- 1) ha la legale rappresentanza del Fondo;*
- 2) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione;*
- 3) formula l'ordine del giorno e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione;*
- 4) firma gli atti e documenti che comportano impegni del Fondo.*

In caso di assenza o di impedimento il

Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione può delegare l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 16 bis al Vice Presidente.

Pongo in votazione l'art. 23, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 24

IL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio sindacale è costituito da tre membri di cui uno designato dal Consiglio regionale, uno dal Consiglio provinciale di Trento e uno dal Consiglio provinciale di Bolzano.

Il Collegio sindacale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta e dura in carica quattro anni.

Pongo in votazione l'art. 24, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 25

FUNZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE

I sindaci intervengono alle riunioni del Consiglio di amministrazione senza voto deliberativo ed esercitano le loro funzioni secondo le norme contenute negli articoli 2403 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili.

Pongo in votazione l'art. 25, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 26

DEL PATRIMONIO

Il patrimonio del Fondo è costituito:

a) *dai beni immobili e mobili e dai valori che per acquisti, lasciti o donazioni o per qualunque titolo sono di proprietà del Fondo;*

b) *dalle somme destinate a formare le riserve e gli accantonamenti previsti dallo Statuto.*

Pongo in votazione l'art. 26, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 27

INVESTIMENTI PATRIMONIALI

I capitali disponibili del Fondo possono essere impiegati:

a) *in beni immobili, mediante deliberazione da approvarsi a maggioranza dei tre quarti dei componenti del Consiglio di amministrazione;*

b) *in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;*

c) *in depositi fruttiferi presso gli istituti di credito operanti nella regione di notoria solidità.*

Pongo in votazione l'art. 27, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 28

NORME TRANSITORIE

In sede di prima applicazione del presente Statuto, alla direzione dei servizi amministrativi del Fondo sarà provveduto mediante incarico da conferirsi con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore al quale è affidata la materia della previdenza sociale.

Per i servizi amministrativi e tecnici viene provveduto parimenti mediante incarichi straordinari conferiti dal Consiglio di amministrazione a personale di ruolo di enti locali. I dipendenti di ruolo incaricati presso gli uffici del Fondo, assumono la posizione di comando.

Il Consiglio di amministrazione del Fondo, entro un anno dalla data di entrata in vigore dello Statuto del Fondo, dovrà provvedere ad emanare in apposito regolamento le

norme relative alla pianta organica ed alle retribuzioni del personale del Fondo.

Nelle assunzioni del personale si seguirà il criterio di adeguare la composizione numerica alla consistenza dei gruppi linguistici come sono rappresentati in Consiglio regionale.

Per la destinazione in servizio presso gli uffici di Bolzano è richiesta una conoscenza delle lingue italiana e tedesca tale da garantire il soddisfacente svolgimento delle funzioni e delle mansioni inerenti all'ufficio.

Pongo in votazione l'art. 28, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Dò lettura dell'articolo unico della legge che approva lo Statuto del fondo:

ARTICOLO UNICO

È approvato lo Statuto del Fondo di previdenza e di quiescenza per il personale dipendente dalla Regione Trentino-Alto Adige, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, dai Comuni della regione, dagli Enti provinciali per il turismo, dalle Aziende autonome di cura, soggiorno o turismo, dagli Istituti autonomi case popolari, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, dalle aziende municipalizzate o consorziali o provincializzate, dalle amministrazioni separate usi civici, dai consorzi di diritto pubblico fra gli enti sopraelencati, esistenti nel territorio della Regione.

Con successivi provvedimenti di legge saranno assorbiti nel Fondo di cui al comma precedente i Fondi costituiti con le leggi regionali 15 febbraio 1960, n. 6, e 1 maggio 1960, n. 9.

Chi chiede la parola per dichiarazione di voto? Nessuno. Si distribuiscano le schede.

(Segue votazione a scrutinio segreto)

Esito della votazione: votanti 31 - voti favorevoli 31.

La legge è approvata. (*)

Comunico che il presidente della Commissione all'industria, on. Paris, mi prega di informare i componenti la Commissione stessa che la seduta indetta per oggi pomeriggio è rinviata a mercoledì prossimo alle ore 15.30.

Il punto che segue all'Ordine del giorno è il disegno di legge n. 118: « Approvazione dello statuto del fondo di previdenza e di quiescenza a favore del personale degli Istituti autonomi case popolari di Bolzano e di Trento ».

La parola all'Assessore Avancini.

AVANCINI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): Questo disegno di legge è già stato incluso nel provvedimento che abbiamo testè votato. Pregherei, quindi, di toglierlo dall'Ordine del giorno.

PRESIDENTE: Pongo in votazione la proposta, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato ad unanimità.

Sospendiamo la seduta, che riprenderà il 24 corrente, ad ore 9. Ora andiamo a visitare la Fiera.

(ore 11.45).

(*) Vedi Appendice a pag. 59



APPENDICE



R E L A Z I O N E

al Disegno di legge n. 118: « APPROVAZIONE DELLO STATUTO DEL FONDO DI PREVIDENZA E DI QUIESCENZA A FAVORE DEL PERSONALE DEGLI ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI DI BOLZANO E DI TRENTO (*) »

Signori consiglieri,

il presente disegno di legge, concernente l'approvazione dello statuto del « Fondo di previdenza e di quiescenza a favore del personale dell'Istituto autonomo case popolari di Bolzano e di Trento », provvede a risolvere il problema relativo ai trattamenti previdenziali ed assistenziali, che da tempo aveva formato oggetto di esame da parte degli organi competenti e del personale dell'Istituto in parola, trasformando l'attuale fondo di previdenza interno.

La costituzione del Fondo sopradetto verrebbe così a disciplinare uniformemente i trattamenti previdenziali ed assistenziali attualmente in vigore, agevolando, in tal modo, i rapporti intercorrenti tra il personale e l'Amministrazione dell'Istituto.

In particolare il Fondo, nella misura ed alle condizioni che saranno determinate dal regolamento, dovrà provvedere alla corresponsione:

- a) di una pensione indiretta, integrativa di quella liquidata dall'assicurazione obbligatoria;
- b) di una pensione indiretta, integrativa di quella liquidata ai superstiti dell'impiegato e del pensionato dall'assicurazione obbligatoria;
- c) di una indennità « una tantum » qualora la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga senza diritto alla pensione diretta o indiretta integrativa;
- d) di una indennità di anzianità o di licenziamento, in aggiunta alla pensione diretta o indiretta integrativa o della indennità « una tantum », in sostituzione di quella prevista dai rispettivi Regolamenti organici del personale;
- e) della liquidazione di un conto libero di risparmio individuale.

Si tratta di un generale riordinamento del trattamento previdenziale ed assistenziale a favore del personale dell'Istituto autonomo case popolari di Bolzano e di Trento, con benefici di notevole importanza sociale che, fra l'altro, darà modo di rendere sempre più fattivi — come in precedenza detto —, i rapporti di collaborazione fra il personale e le rispettive Amministrazioni.

Inoltre, poiché la gestione del Fondo è affidata anche ai rappresentanti elettivi del personale e dei pensionati, questi avranno la possibilità di seguire direttamente lo sviluppo, l'organizzazione ed i sistemi di erogazione delle prestazioni.

Passando ad un esame analitico dello statuto del Fondo si rileva in particolare che gli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 provvedono alla istituzione del Fondo ed a determinare le prestazioni da corrisponderci.

(*) Il disegno di legge n. 118 è stato unificato dalla Commissione legislativa, nel disegno di legge n. 94.

L'art. 6 prevede la concessione di prestiti al personale dell'Istituto e detta le relative modalità.

L'art. 7 determina gli Organi del Fondo e precisamente:

- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio sindacale.

Gli artt. 8, 9, 10 e 11 stabiliscono le competenze dei diversi organi, secondo la prassi giuridica generalmente in vigore.

L'art. 12 determina la durata dell'esercizio finanziario, coincidente con l'anno solare.

Il Fondo provvede alla erogazione delle prestazioni, mediante le entrate previste dall'articolo 13 e costituite:

- a) da un contributo del 9 per cento, di cui il 6 per cento a carico dell'Istituto ed il 3 per cento a carico del personale per la gestione del trattamento di previdenza;
- b) dell'8,35 per cento a carico dell'Istituto, per la gestione del trattamento di quiescenza (indennità d'anzianità o di licenziamento);
- c) da un contributo del 4 per cento a carico dell'Istituto, per la gestione del conto libero di risparmio individuale;
- d) dell'1 per cento a carico dell'Istituto, per le spese di amministrazione;
- e) dai redditi patrimoniali, dai redditi derivanti dall'impiego di capitali disponibili, dalle erogazioni straordinarie, dalle donazioni e lasciti, dalle penalità inflitte al personale, previste dal regolamento organico, dalle somme riguardanti i conti individuali o collettivi di previdenza, di quiescenza e di previdenza a favore del personale dell'Istituto, nonché gli interessi legali relativi alle somme stesse, dalle somme dovute a copertura dei periodi riscattati come servizio utile agli effetti previdenziali.

Gli art. 14 e 15 prevedono la disciplina del patrimonio del Fondo e l'impiego dei capitali disponibili.

L'art. 16 predeve il diritto del personale di optare sulla destinazione delle somme accantonate per il trattamento di previdenza durante il periodo antecedente alla entrata in vigore dello statuto.

L'art. 17 prevede la facoltà per il personale che gode di altro trattamento di previdenza, compresi gli ingegneri e gli architetti, di iscrizione al Fondo.

Il regolamento, da deliberarsi dal Consiglio di amministrazione del Fondo, deve essere applicato dalla Giunta regionale, a norma dell'art. 18, entro sei mesi dall'entrata in vigore dello statuto.

Con l'approvazione dell'allegato disegno di legge vengono così definiti i rapporti tra l'Istituto autonomo case popolari ed il proprio personale nello specifico settore della previdenza e dell'assistenza sociale e viene altresì esaudita una logica aspirazione del personale stesso.

APPROVAZIONE DELLO STATUTO DEL FONDO DI PREVIDENZA E DI QUIESCENZA A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DAGLI ENTI LOCALI NELLA REGIONE

Articolo unico

È approvato lo Statuto del Fondo di previdenza e di quiescenza per il personale dipendente dalla Regione Trentino-Alto Adige, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, dai Comuni della regione, dagli Enti provinciali per il turismo, dalle Aziende autonome di cura, soggiorno o turismo, dagli Istituti autonomi case popolari, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, dalle aziende municipalizzate o consorziali o provincializzate, dalle amministrazioni separate usi civici, dai consorzi di diritto pubblico fra gli enti sopraelencati, esistenti nel territorio della Regione.

Con successivi provvedimenti di legge saranno assorbiti nel Fondo di cui al comma precedente i Fondi costituiti con le leggi regionali 15 febbraio 1960, n. 6, e 1 maggio 1960, n. 9.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

STATUTO

DEL FONDO DI PREVIDENZA E DI QUIESCENZA A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DAGLI ENTI LOCALI NELLA REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE.

Art. 1

ISTITUZIONE DEL FONDO

È istituito il Fondo di previdenza e di quiescenza per i dipendenti dalla Regione Trentino-Alto Adige, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, dai Comuni della regione, dagli Enti provinciali per il turismo, dalle Aziende autonome di cura, soggiorno o turismo, dagli Istituti autonomi case popolari, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, dalle aziende municipalizzate o consorziali o provincializzate, dalle amministrazioni separate usi civici, dai consorzi di diritto pubblico fra gli enti sopra elencati esistenti nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige.

Il Fondo di previdenza e quiescenza, che in seguito sarà richiamato con la denominazione di « Fondo », ha personalità giuridica di diritto pubblico e gestione autonoma; ha sede legale in Trento e, per gli affari concernenti la provincia di Bolzano, un ufficio in Bolzano ed è sottoposto alla vigilanza della Giunta regionale.

Art. 2

SCOPI DEL FONDO

Il Fondo provvede alla gestione del trattamento di pensione e della indennità di fine servizio a favore del personale indicato nel precedente articolo, nelle forme e con le modalità previste dal presente Statuto e dal proprio regolamento.

Art. 3

ISCRIZIONE AL FONDO

Al Fondo in oggetto sono iscritti obbligatoriamente tutti i dipendenti degli enti di cui all'art. 1 esistenti nel territorio della Regione, comunque assunti e qualificati, purché sussista nei loro confronti un rapporto continuativo di impiego o di lavoro subordinato ed essi siano adibiti ai servizi di istituto.

Art. 4

TRATTAMENTO DI PENSIONE

Agli iscritti al Fondo viene assicurato il trattamento di pensione nella misura e con le norme stabilite dal presente statuto e dal regolamento.

Tale trattamento sostituisce ed assorbe i trattamenti di previdenza e quiescenza in atto, esclusi quelli cumulabili.

Per i periodi di servizio prestati anteriormente alla iscrizione al Fondo, questo si sostituisce all'iscritto nei corrispondenti diritti da esso maturati nei confronti degli altri Istituti previdenziali nelle forme e con le modalità che saranno indicate nel regolamento, e provvede alla liquidazione del trattamento previsto dal presente Statuto per l'intero periodo di servizio utile.

Art. 5

MISURA DEL TRATTAMENTO DI PENSIONE

Il Fondo provvede alla liquidazione del seguente trattamento di pensione:

A) - Al dipendente che cessi dal servizio dopo 15 anni di servizio utile, con età non inferiore ai 60 anni se uomo o ai 55 anni se donna, o con età inferiore ai limiti predetti se la cessazione dal servizio è causata da inabilità fisica, spetta una pensione diretta annua in ragione del 52 per cento dell'ultima retribuzione annua contributiva, aumentata del 2,40 per cento per ogni anno successivo di servizio utile, fino a raggiungere la misura del 100 per cento al compimento del 35° anno di servizio utile a pensione. La pensione diretta, nella misura indicata dal precedente comma, spetta ugualmente al dipendente che abbia 20 anni di servizio utile e cessi dal servizio per dimissioni volontarie qualunque sia l'età del collocamento a riposo.

B) - Alla vedova del dipendente deceduto in attività di servizio dopo almeno 15 anni di servizio spetta una pensione indiretta e alla vedova del pensionato una pensione di reversibilità in ragione del 60 per cento della pensione calcolata nei modi indicati alla lettera A), aumentata del 10 per cento per ogni minore a carico, fino ad un massimo del 90 per cento.

Il passaggio a successivo matrimonio, fa decadere il diritto di pensione alla vedova, mentre nei confronti degli orfani la pensione viene corrisposta nella misura del 40 per cento per uno o due orfani e del 50 per cento per tre o più orfani.

In caso di orfani soli per decesso di entrambi i genitori, la pensione viene corrisposta in ragione del 50 per cento per il primo orfano aumentata del 10 per cento per ogni orfano successivo fino ad un massimo del 90 per cento.

Per figlio a carico o per orfano si intende il figlio minore degli anni 21; tale limite è prorogabile fino al 26° anno di età in caso di frequenza in Istituti superiori di istruzione (Università, accademie, ecc.), anche se frequentati all'estero.

È fatto salvo ogni diritto previsto dalla legge per i figli interdetti o inabilitati.

C) - In assenza di orfani, la pensione indiretta o quella di reversibilità viene corrisposta nella misura sottoindicata:

- 1) - il 60 per cento al vedovo della dipendente qualora risulti a carico e permanentemente inabile a qualsiasi lavoro;
- 2) - il 60 per cento al vedovo della dipendente, qualora, divenuto permanentemente inabile al lavoro dopo la morte della coniuge o avendo superato il 70° anno di età, non goda, a qualsiasi titolo, di altro trattamento di previdenza o di quiescenza;
- 3) - il 50 per cento ad un genitore ed il 60 per cento ad entrambi i genitori che risultino completamente a carico ed inabili permanentemente a qualsiasi lavoro. L'inabilità è presunta con il 70° anno di età;
- 4) - il 50 per cento ai fratelli o sorelle inabili permanentemente a qualsiasi lavoro e che risultino a carico senza che esistano altri parenti obbligati al loro mantenimento.

D) Qualora la durata del servizio utile non dia diritto a pensione, spetta al dipendente, in luogo della pensione, una indennità « una tantum ».

Tale indennità viene corrisposta all'iscritto che cessi dal servizio con una anzianità di iscrizione di almeno un anno e prima della maturazione del diritto a pensione, o ai superstiti, ed è pari ad un dodicesimo dell'ultima retribuzione annua contributiva per ogni anno di servizio utile.

Qualora la cessazione dal servizio avvenga per dimissioni volontarie senza aver raggiunto una anzianità di iscrizione di cinque anni, l'indennità di cui al comma precedente è ridotta del 50 per cento.

E) - Al dipendente che, avendo compiuto dieci anni di servizio presso enti iscritti al Fondo, venga a cessare dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi lavoro, rispettivamente, in caso di morte dello stesso, ai superstiti aventi diritto alla pensione indiretta è corrisposta una pensione di importo pari al trattamento economico iniziale previsto per l'ultimo grado della gerarchia dell'ente presso cui l'iscritto ha prestato servizio, purché l'avente diritto rinunci alla indennità « una tantum » di cui alla lettera D) del presente articolo.

Qualora il dipendente abbia già maturato il diritto a pensione o assegno di previdenza presso altro ente, il Fondo corrisponderà soltanto l'integrazione fino al raggiungimento della misura prevista per il trattamento di pensione di cui al comma precedente.

In caso di decesso del pensionato il trattamento è reversibile ai superstiti secondo le norme indicate alle precedenti lettere B) e C).

Art. 6

INDENNITÀ DI FINE SERVIZIO

Oltre al trattamento previsto dal precedente articolo spetta all'iscritto cessato dal servizio per qualunque causa, o ai superstiti aventi diritto, una indennità di fine servizio in ragione di un dodicesimo dell'ultima retribuzione annua contributiva per ogni anno di servizio utile.

Tale indennità viene ridotta del 50 per cento nei casi di dimissioni volontarie prima che siano stati raggiunti cinque anni di anzianità utile e qualora gli enti, presso i quali il dipendente abbia prestato servizio, prevedano analogo trattamento.

Art. 7

PENSIONE DI PRIVILEGIO

Al dipendente che cessa dal servizio, qualunque sia la durata di esso, per inabilità fisica permanente, avvenuta in servizio e per causa di servizio, spetta la pensione di privilegio, calcolata nei modi indicati dall'art. 5, lett. A), aumentata del 10 per cento.

Tale pensione di privilegio non potrà essere comunque inferiore ai due terzi dell'ultima retribuzione annua contributiva.

La pensione indiretta o di reversibilità di privilegio viene mantenuta nella stessa misura a favore della vedova.

L'accertamento del diritto alla pensione di privilegio si effettua con le norme indicate nel regolamento di esecuzione.

Art. 8

RILIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE

Il trattamento di pensione corrisposto ai sensi del precedente art. 5, lett. A), B), C), e E), è soggetto a riliquidazione qualora gli enti con provvedimenti a carattere generale, provvedano a modificare il trattamento economico in vigore.

La riliquidazione viene effettuata, ferma restando l'anzianità di servizio, in base alla nuova retribuzione annua pensionabile che sarebbe attribuita al dipendente se fosse in servizio.

Art. 9

SERVIZI UTILI

Sono utili ai fini del conseguimento del diritto e della misura del trattamento previsto all'art. 5:

a) - i servizi comunque prestati con diritto a retribuzione alle dipendenze degli enti di cui all'art. 1 con iscrizione obbligatoria presso istituti, fondi o casse previsti dalle leggi;

b) - i servizi riscattati;

c) - i periodi di tempo trascorsi in aspettativa per motivi di salute o indisponibilità.

In tali posizioni, i contributi sono liquidati sulla retribuzione cui l'iscritto avrebbe avuto diritto se fosse rimasto in servizio attivo, salvo rivalsa da parte dell'ente verso l'iscritto della quota a suo carico;

d) - le campagne di guerra e le ricompense al valor militare, comprese quelle di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, secondo le norme stabilite dal regolamento.

Art. 10

SERVIZI ALLE DIPENDENZE DELLO STATO

I servizi di ruolo o quelli riscattati prestati alle dipendenze dello Stato sono utili ai fini della determinazione dell'anzianità per il conseguimento del trattamento di pensione previsto dal presente Statuto.

In tali casi la pensione viene liquidata per il complessivo periodo di servizio, salvo rivalsa a carico dello Stato della quota di pensione riferita al periodo di servizio prestato alle dipendenze dello Stato.

Art. 11

RISCATTI

È data facoltà inoltre all'iscritto, ai soli effetti del trattamento di pensione indicato all'art. 5, di riscattare fino ad un massimo di anni quindici:

a) - i servizi comunque prestati in territorio nazionale o all'estero alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, enti di diritto pubblico ovvero enti od aziende esercenti un pubblico servizio;

b) - il servizio militare di leva e quello per richiamo non computabile a norma di legge;

c) - il periodo di durata legale di un solo corso universitario o equiparato, purché non sia contemporaneo a servizi coperti da iscrizione e la laurea od altro titolo accademico sia richiesto per l'ammissione al posto.

Le domande di riscatto possono essere validamente presentate dall'iscritto nel corso del servizio e dal medesimo o dai superstiti aventi diritto entro novanta giorni dalla data di cessazione dal servizio.

Art. 12

CONTRIBUTI DI RISCATTO

I contributi per i servizi ammessi a riscatto vengono calcolati in ragione del 17,50 per cento della retribuzione annua pensionabile riferita alla data della domanda per ogni anno di servizio da riscattare.

I contributi di riscatto sono aumentati degli interessi annui del 6 per cento calcolati dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da riscattare fino alla data della domanda.

Art. 13

SISTEMAZIONE SERVIZI PRECEDENTI

Le amministrazioni e gli enti indicati all'art. 1 del presente Statuto che non abbiano provveduto alla iscrizione del proprio personale presso gli enti di previdenza previsti dalla legge o vi abbiano provveduto con decorrenza posteriore all'inizio del servizio perché non obbligati precedentemente, possono chiedere la sistemazione della iscrizione.

La sistemazione avviene con il versamento dei contributi in base alla retribuzione dei dipendenti da sistemare ed alle percentuali contributive all'atto della domanda, aumentati degli interessi annui del 6 per cento calcolati dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da sistemare, fino alla data della domanda.

Art. 14

ISCRIZIONE I.N.P.S.

Gli iscritti al Fondo, che all'atto della cessazione dal servizio non conseguano diritto alla pensione, possono chiedere, a norma dell'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 322, la costituzione, per il corrispondente periodo di iscrizione al Fondo, della posizione assicurativa

nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti presso l'INPS, mediante versamento dei contributi calcolati sulle stesse retribuzioni contributive.

L'importo di tali contributi viene detratto dall'ammontare della indennità « una tantum » liquidata dal Fondo a sensi dell'art. 5, lett. D), del presente Statuto.

Art. 15

REISCRIZIONE A CASSE DI PREVIDENZA

Gli iscritti al Fondo pensione che passano alle dipendenze dello Stato o di altri enti locali fuori del territorio regionale, possono chiedere la costituzione, per il corrispondente periodo di iscrizione al Fondo, della posizione assicurativa presso le rispettive Casse di previdenza o Cassa pensione amministrata dalla Direzione generale Istituti di previdenza del Ministero del Tesoro, a sensi delle norme vigenti, mediante versamento dei contributi calcolati sulle stesse retribuzioni contributive.

L'importo di tali contributi verrà detratto dall'ammontare dell'indennità « una tantum » liquidata dal Fondo.

Art. 16

SERVIZI CONTEMPORANEI

I servizi contemporaneamente prestati presso enti diversi non sono cumulabili né agli effetti dell'anzianità né agli effetti della contribuzione.

Resta a carico dell'amministrazione che corrisponde la retribuzione maggiore l'obbligo del versamento dell'aliquota prevista dalla presente legge.

Art. 17

NORME PROCEDURALI - RICORSI

La liquidazione o la riliquidazione della pensione diretta, indiretta, di reversibilità o di privilegio e la liquidazione delle indennità previste dal presente Statuto avvengono su domanda degli interessati, documentata a norma del regolamento di esecuzione. La liquidazione avviene con decisione del Presidente del Consiglio di amministrazione entro 60 giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta all'Ufficio di Trento o di Bolzano secondo la rispettiva competenza territoriale. In caso di liquidazione ritardata oltre il termine predetto saranno applicati a carico del Fondo gli interessi di mora nella misura del 6 per cento.

Il riconoscimento, il riscatto o la sistemazione di anni di servizio utile ai fini della pensione avviene parimenti su domanda degli interessati, documentata a norma del regolamento di esecuzione. Il Presidente del Consiglio di amministrazione decide sulle domande entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda. In mancanza di decisione del Presidente entro tale termine, l'istanza si intende accolta.

Contro le decisioni del Presidente del Consiglio di amministrazione l'iscritto ha facoltà di ricorrere al Consiglio di amministrazione entro 30 giorni dalla data di avvenuta notifica della decisione; il Consiglio di amministrazione decide entro 60 giorni dalla data di notificazione del ricorso. In mancanza di tale decisione il ricorso si intende accolto.

Contro i provvedimenti del Consiglio di amministrazione è ammesso ricorso alla Giunta regionale entro 30 giorni dalla notifica; la Giunta regionale decide con propria deliberazione entro 60 giorni dalla data del ricorso. In mancanza di tale decisione il ricorso si intende accolto.

Art. 18

ENTRATE DEL FONDO

Costituiscono le entrate del Fondo:

- 1) - il contributo annuo in misura del 13,50 per cento a carico dell'ente e del 4 per cento a carico dell'iscritto per la gestione del trattamento di pensione previsto dall'art. 5, lettere A), B), C), D) ed E);
- 2) - il contributo annuo del 3 per cento a carico degli enti e del 2 per cento a carico dei dipendenti per la gestione dell'indennità di fine servizio prevista dall'art. 6;
- 3) - i redditi patrimoniali;
- 4) - le erogazioni straordinarie di enti;
- 5) - i lasciti e le donazioni.

I contributi di cui ai punti 1) e 2) vengono applicati sull'ammontare lordo della retribuzione annua complessiva goduta dal dipendente, intesa nel complesso degli emolumenti a carattere fisso e continuativo, in denaro od in natura, con esclusione delle quote complementari per carichi di famiglia e del compenso per lavoro straordinario.

La retribuzione sopra indicata assume la denominazione di « retribuzione annua contributiva ».

Art. 19

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI

L'accertamento e la riscossione dei contributi si effettuano in base alle norme stabilite dal regolamento di esecuzione.

Entro il mese di gennaio di ciascun anno, gli enti sono tenuti a trasmettere all'Amministrazione del Fondo un elenco nominativo, in duplice esemplare, dei dipendenti con l'indicazione della retribuzione annua contributiva, riferita al 1° gennaio e computata in conformità di quanto stabilito dall'art. 15 dello Statuto, e dell'ammontare dei contributi di previdenza e di anzianità nelle quote a carico del dipendente e dell'ente.

Art. 20

ORGANI DEL FONDO

Sono organi del Fondo:

- 1) il Consiglio di amministrazione;
- 2) il Presidente;
- 3) il Collegio sindacale.

Art. 21

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta, su proposta dell'Assessore al quale è affidata la materia della previdenza sociale, e si compone dei seguenti membri:

- a) del Presidente, nominato d'intesa con le Giunte provinciali;
- b) di un rappresentante dell'Assessorato regionale al quale è assegnata la materia della previdenza sociale;
- c) di quattro rappresentanti delle amministrazioni degli enti di cui all'art. 1, esclusa la Regione e le Province, due per ciascuna provincia, di cui uno per i Comuni e gli ECA, designato dal Consorzio dei Comuni o d'intesa fra gli enti, e l'altro d'intesa fra gli enti;
- d) di due rappresentanti delle Amministrazioni provinciali, uno per ciascuna delle due Province, designati dalle Giunte provinciali;

e) di sei rappresentanti del personale, tre per ciascuna provincia, designati dalle organizzazioni sindacali provinciali di categoria più rappresentative;

f) di due pensionati, uno per ciascuna provincia, designati dalla categoria.

Art. 22

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione provvede alla nomina del Vice Presidente scelto fra i membri del Consiglio stesso appartenenti al gruppo linguistico diverso da quello del Presidente.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni; in caso di sostituzione dei membri i sostituti durano in carica fino alla scadenza del quadriennio.

Funge da segretario, nelle riunioni del Consiglio di amministrazione, il dirigente dei servizi di gestione del Fondo.

La composizione del Consiglio di amministrazione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici come sono rappresentati in Consiglio regionale.

Art. 23

FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione delibera:

- 1) sulle direttive generali per la gestione del Fondo e sul suo funzionamento;
- 2) sui bilanci preventivi e consuntivi;
- 3) sulla ripartizione delle entrate ordinarie e straordinarie tra le singole gestioni;
- 4) sui criteri da seguire per l'impiego dei fondi disponibili;
- 5) sull'accettazione delle erogazioni straordinarie, dei lasciti e delle donazioni;
- 6) sull'ordinamento degli uffici e del personale;
- 7) su ogni altra questione riguardante l'applicazione del presente Statuto e del regolamento.

Art. 24

FUNZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente:

- 1) ha la legale rappresentanza del Fondo;

- 2) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione;
- 3) formula l'ordine del giorno e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione;
- 4) firma gli atti e documenti che comportano impegni del Fondo.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.
Allo stesso il Presidente può delegare l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 17.

Art. 25

IL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio sindacale è costituito da tre membri di cui uno designato dal Consiglio regionale, uno dal Consiglio provinciale di Trento e uno dal Consiglio provinciale di Bolzano.

Il Collegio sindacale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta e dura in carica quattro anni.

Art. 26

FUNZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE

I sindaci intervengono alle riunioni del Consiglio di amministrazione senza voto deliberativo ed esercitano le loro funzioni secondo le norme contenute negli articoli 2403 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili.

Art. 27

DEL PATRIMONIO

Il patrimonio del Fondo è costituito:

- a) dai beni immobili e mobili e dai valori che per acquisti, lasciti o donazioni o per qualunque altro titolo sono di proprietà del Fondo;
- b) dalle somme destinate a formare le riserve e gli accantonamenti previsti dallo Statuto.

Art. 28

INVESTIMENTI PATRIMONIALI

I capitali disponibili del Fondo possono essere impiegati:

- a) in beni immobili, mediante deliberazione da approvarsi a maggioranza dei tre quarti dei componenti del Consiglio di amministrazione;
- b) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
- c) in depositi fruttiferi presso gli istituti di credito di notoria solidità operanti nella regione.

Art. 29

NORME TRANSITORIE

In sede di prima applicazione del presente Statuto, alla direzione dei servizi amministrativi del Fondo sarà provveduto mediante incarico da conferirsi con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore al quale è affidata la materia della previdenza sociale.

Per i servizi amministrativi e tecnici viene provveduto parimenti mediante incarichi straordinari conferiti dal Consiglio di amministrazione a personale di ruolo di enti locali. I dipendenti di ruolo incaricati presso gli uffici del Fondo, assumono la posizione di comando.

Il Consiglio di amministrazione del Fondo, entro un anno dalla data di entrata in vigore dello Statuto del Fondo, dovrà provvedere ad emanare in apposito regolamento le norme relative alla pianta organica ed alle retribuzioni del personale del Fondo.

Nelle assunzioni del personale si seguirà il criterio di adeguare la composizione numerica alla consistenza dei gruppi linguistici come sono rappresentati in Consiglio regionale.

Per la destinazione in servizio presso gli uffici di Bolzano è richiesta una conoscenza delle lingue italiana e tedesca tale da garantire il soddisfacente svolgimento delle funzioni e delle mansioni inerenti all'ufficio.

